



COMUNE DIMIRANDOLA

REGOLAMENTO DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

**Approvato con atto cons.re n. 120 del 27.6.2002, esecutivo ai sensi dell'art .134,
comma 3, del D. Lgs. 18.8.02 n. 267. In vigore dal 31.7.2002.
Testo integrato e coordinato dall'atto cons.re n. 23 del 26/02/2007, n. 126 del
28/06/2010, n. 129 del 7.09.2015, n. 20 del 13.03.2017 e n. 103 del 11-09-2017.**

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Contenuto del regolamento

Art. 2 Principi fondamentali

Art. 3 Intervento degli utenti in merito alle modalità di erogazione dei servizi

TITOLO II - INIZIATIVA POPOLARE

CAPO I - ISTANZE E PETIZIONI

Art. 4 Presentazione di istanze e petizioni

Art. 5 Esame delle istanze e delle petizioni

Art. 6 Competenza del Consiglio comunale

CAPO II - PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

Art. 7 Proposte di deliberazione

Art. 8 Esame delle proposte di deliberazione

Art. 9 Decisione del Consiglio sulla proposta di deliberazione

TITOLO III - REFERENDUM

CAPO I - REFERENDUM CONSULTIVO

Art. 10 Referendum consultivo

Art. 11 Oneri a carico del Comune - Propaganda per il referendum

Art. 12 Iniziativa del referendum

Art. 13 Esame e giudizio di legittimità

Art. 14 Raccolta delle firme

Art. 15 Autenticazione delle firme (Abrogato)

Art. 16 Deposito delle firme

Art. 17 Giudizio di ammissibilità

Art. 18 Indizione dei referendum

Art. 19 Effetto sospensivo

Art. 19 bis Procedure di revisione delle liste elettorali

Art. 20 Avere diritto al voto

Art. 21 Ufficio elettorale per il referendum, seggi e durata delle operazioni di voto

Art. 22 Schede e modalità di voto

Art. 22 bis Ammissione al voto

Art. 23 Scrutinio

Art. 24 Proclamazione dei risultati

Art. 25 Effetti

CAPO II - REFERENDUM ABROGATIVO

Art. 26 Referendum abrogativo

Art. 27 Iniziativa del referendum

Art. 28 Indizione dei referendum

Art. 29 Effetto decadenziale

Art. 30 Effetti

Art. 31 Norma di rinvio

TITOLO IV - ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I - ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

Art. 32 Principi e finalità

Art. 33 Registro comunale delle Associazioni

Art. 34 Requisiti per l'iscrizione al Registro comunale delle Associazioni

Art. 35 Iscrizione al Registro comunale delle Associazioni e permanenza

Art. 36 Informazione e consultazione

Art. 37 Interventi di sostegno

Art. 38 Collaborazione nella gestione dei servizi

CAPO II - CONSULTE

Art. 39 Finalità

Art. 40 Composizione

Art. 41 Organizzazione ed attribuzioni

Art. 42 Attribuzioni generali delle consulte

Art. 43 Consulte operanti nell'ambito dell' Unione dei Comuni Modenesi dell'Area Nord

CAPO III - CONSULTA DEL VOLONTARIATO

Art. 44 Istituzione della Consulta

Art. 45 Finalità della Consulta

Art. 46 Aree di intervento

Art. 47 Attribuzioni della Consulta

Art. 48 Informazione e consultazione

Art. 49 Organi della Consulta

Art. 50 La sezione di lavoro per area tematica

Art. 51 Insediamento delle sezioni di lavoro

Art. 52 Il Comitato

Art. 53 Dimissioni, surrogazione e decadenza dei componenti del Comitato e dell'Assemblea

Art. 54 Insediamento del Comitato

Art. 55 Riunioni del Comitato

Art. 56 Convocazione del Comitato

CAPO IV - CONSULTA ECONOMICA

Art. 57 Istituzione

Art. 58 Partecipanti

Art. 59 Invitati

Art. 60 Durata

Art. 61 Presidenza

Art. 62 Sostituzione dei componenti della Consulta

Art. 63 Convocazioni

Art. 64 Validità delle riunioni

Art. 65 Adempimenti di segreteria

Art. 66 Norma transitoria

CAPO V - CONSULTA COMUNALE PER LE POLITICHE ABITATIVE

Art. 67 Istituzione della Consulta

Art. 68 Funzioni della Consulta

Art. 69 Composizione e nomina della Consulta

Art. 70 Durata in carica dei membri della Consulta

Art. 71 Dimissioni e sostituzione dei membri della Consulta

Art. 72 Rapporti con gli organi istituzionali e con la struttura amministrativa

Art. 73 Insediamento della Consulta

Art. 74 Norme di funzionamento

Art. 75 Sede e struttura operativa

Art. 76 Norma transitoria

CAPO VI - COMITATI DI FRAZIONE

Art. 77 Comitati di Frazione

Art. 78 Numero dei Comitati di Frazione

Art. 79 Attribuzioni generali dei Comitati di Frazione

Art. 80 Informazione

Art. 81 Composizione del Comitato di Frazione

Art. 82 Dimissioni e surrogazione dei componenti il Comitato di Frazione

Art. 83 Insediamento del Comitato di Frazione

Art. 84 Riunioni del Comitato di Frazione

Art. 85 Convocazione

Art. 86 Coordinamento dei Comitati di Frazione

Art. 87 Norma transitoria

TITOLO V - GLI STRANIERI E LA VITA PUBBLICA LOCALE

CAPO I - FORME DI PARTECIPAZIONE

Art. 88 Principi generali

Art. 89 Ambito soggettivo di applicazione

Art. 90 Istituti applicabili

CAPO II - ISTITUZIONE ED ELEZIONE DELLA CONSULTA DEGLI STRANIERI E DEGLI APOLIDI

Art. 91 Destinatari

Art. 92 Responsabilità del procedimento

Art. 93 Presentazione delle liste elettorali

Art. 94 Indizione delle elezioni

Art. 95 Sistema elettorale

Art. 96 Sostituzione dei componenti

Art. 97 Svolgimento delle operazioni elettorali

CAPO III - ATTRIBUZIONI E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA

Art. 98 Attribuzioni della Consulta

Art. 99 Insediamento della Consulta

Art.100 Riunioni della Consulta

Art.101 Convocazione della Consulta

Art.102 Norma di primaapplicazione

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Contenuto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, in conformità ai principi stabiliti dall'art. 8 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dal Titolo II dello Statuto comunale, le forme di partecipazione degli appartenenti alla comunità cittadina, sia in forma singola che associata, all'amministrazione locale.
2. In particolare, il regolamento contiene:
 - le modalità di valorizzazione del volontariato e dell'associazionismo, nonché di promozione degli organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, anche su base difrazione;
 - la previsione di procedure per la presentazione di istanze, petizioni e proposte, in forma singola o associata, finalizzate a promuovere interventi per garantire una migliore tutela degli interessi collettivi, unitamente ai tempi di esame, rapidi e certi, a garanzia degli interessati;
 - la previsione di referendum, consultivo ed abrogativo, riguardante tematiche di esclusiva competenza locale, dietro richiesta di un adeguato numero di elettori, fissato dallo Statuto;
 - la promozione di forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri ed apolidi residenti nel territorio comunale, in regola con la vigente normativa in materia di soggiorno.

Art. 2 - Principi fondamentali

1. Il presente regolamento si ispira al principio della consapevole partecipazione dei cittadini all'azione amministrativa svolta dal Comune, al fine di cogliere le istanze provenienti dalla comunità locale e di approntare gli strumenti più idonei al loro soddisfacimento, ed al principio di sussidiarietà passiva, inteso come coinvolgimento diretto dei singoli e delle forme associative nella gestione delle attività e dei servizi resi alla comunità, al fine di conseguire un miglioramento qualitativo delle attività e dei servizi stessi.

Art. 3 - Intervento degli utenti in merito alle modalità di erogazione dei servizi

1. Agli utenti dei servizi pubblici gestiti dal Comune, anche a mezzo di società, azienda o istituzione o in altra forma indiretta e/o intercomunale, è riconosciuta la possibilità di intervenire in sede di controllo delle modalità di erogazione dei servizi stessi.
2. Le modalità di intervento degli utenti sono stabilite dai singoli regolamenti per la gestione dei servizi. I regolamenti stabiliscono altresì i requisiti minimi di rappresentatività e democraticità dei comitati di utenti formalmente costituiti.
3. I comitati degli utenti di cui al comma 2 possono formulare rilievi, raccomandazioni e proposte sulle modalità e sull'andamento della gestione dei servizi.
4. Su tali rilievi, raccomandazioni e proposte la Giunta comunale è tenuta a pronunciarsi entro trenta giorni dalla ricezione in forma scritta degli stessi, dandone informazione al Consiglio comunale.
5. I comitati degli utenti di cui al comma 2 vengono informati, ad iniziativa del dirigente o del direttore preposto al servizio, con periodicità almeno annuale, e comunque ogni volta che ne facciano formale richiesta, sui dati relativi ai programmi e all'andamento della gestione ed in particolare sulla quantità e qualità, costo, tariffe sulle condizioni e modalità di accesso al servizio. I dirigenti o direttori preposti ai servizi sono tenuti a fornire i dati gestionali richiesti dai comitati degli utenti non oltre quindici giorni dalla ricezione della domanda in forma scritta.
6. L'eventuale partecipazione di comitati di utenti a talune fasi di gestione dei servizi o l'utilizzazione di prestazioni o risorse rese disponibili dai comitati stessi è regolata da convenzioni approvate dal competente organo comunale.

TITOLO II - INIZIATIVA POPOLARE

CAPO I - ISTANZE E PETIZIONI

Art. 4 - Presentazione di istanze e petizioni

1. Chiunque può presentare istanze e petizioni dirette a promuovere interventi, su materie di competenza comunale, per la miglior tutela e soddisfacimento di interessi collettivi.
2. L'istanza e la petizione devono essere presentate, in forma scritta, al protocollo generale del Comune, sottoscritte dal proponente o dai proponenti, comunque maggiorenni, con indicazione del nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo e numero civico di ciascun sottoscrittore. Nel caso di pluralità di firmatari deve essere indicato il soggetto referente cui inviare le comunicazioni e la risposta.
3. Qualora l'istanza o la petizione non siano redatte in conformità a quanto previsto dal precedente comma, entro dieci giorni dalla loro presentazione si provvede, con nota a cura del Segretario Generale, a comunicare per iscritto al proponente o al referente le difformità e/o le carenze riscontrate, indicando le modalità da seguire per la corretta stesura dell'istanza o della petizione. Entro lo stesso termine, ove ne ravvisi la regolarità formale, il Segretario Generale provvede a trasmettere l'istanza o la petizione al dirigente competente per materia.
4. I termini fissati nell'articolo successivo iniziano a decorrere dal momento in cui l'istanza o la petizione vengono trasmesse al dirigente competente.

Art. 5 - Esame delle istanze e delle petizioni

1. L'istanza e la petizione vengono assegnate al dirigente competente per materia, in relazione all'oggetto della domanda.
2. Il dirigente competente provvede all'istruttoria, chiedendo, ove necessario, ulteriori elementi conoscitivi al proponente o al referente.
3. Il dirigente è tenuto a completare l'istruttoria ed a fornire risposta o ad adottare l'eventuale provvedimento, se rientrante nelle proprie attribuzioni, entro trenta giorni. La risposta e l'eventuale provvedimento sono motivati con riferimento agli elementi conoscitivi forniti per iscritto dal o dai presentatori.
4. Fuori dai casi di cui al comma precedente, il dirigente cui è assegnata l'istanza o la petizione è tenuto a completare l'istruttoria ed a fornire gli elementi conoscitivi, entro trenta giorni, all'organo competente all'adozione dell'atto finale, il quale, entro i successivi trenta giorni, provvede in merito.
5. I termini sopra indicati possono essere prorogati, con provvedimento motivato del Sindaco, per un periodo al massimo di pari durata, soltanto in presenza di comprovate ed oggettive ragioni che rendano impossibile il rispetto dei termini stessi.

Art. 6 - Competenza del Consiglio comunale

1. In ogni caso, se i sottoscrittori dell'istanza o della petizione sono almeno cento, ovvero sono pari ad almeno il 10% dei residenti in una frazione o raggiungono il numero di utenti previsto nel regolamento del servizio, o qualora siano proposte da un comitato di frazione o dalla consulta del volontariato e delle libere forme associative, l'oggetto dell'istanza o petizione, completata l'istruttoria nei termini di cui al precedente articolo, viene iscritto all'ordine del giorno del Consiglio comunale nella prima seduta utile.
2. Il firmatario indicato come referente viene invitato a presenziare e può prendere la parola durante la trattazione dell'oggetto.
3. Il Consiglio, non oltre la seduta successiva a quella di trattazione, adotta la propria decisione in merito, assegnando, se di competenza di diverso organo, un termine non superiore a quindici giorni per provvedere.
4. Su richiesta della Giunta o di almeno un quinto dei consiglieri, l'istanza o la petizione, indipendentemente dal numero di firme, viene iscritta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio successiva alla richiesta stessa.

CAPO II - PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

Art. 7 - Proposte di deliberazione

1. Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, le consulte, i comitati di frazione e le liste che abbiano ottenuto almeno il 3% dei voti in occasione delle ultime elezioni amministrative e siano prive di rappresentanti, dall'inizio o per fatti sopravvenuti, in Consiglio comunale, hanno diritto di presentare proposte di deliberazione in materie di competenza consiliare.
2. La proposta di deliberazione presentata dai cittadini deve essere sottoscritta da almeno duecento elettori, con indicazione di nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo e numero civico di ciascuno di essi, e presentata al protocollo generale del Comune. Deve altresì essere indicato il soggetto referente cui inviare le comunicazioni.
3. La proposta di deliberazione presentata dalle consulte e dai comitati di frazione deve ottenere il voto favorevole di almeno i due terzi dei membri assegnati alla consulta o al comitato.
4. La proposta di deliberazione presentata a nome delle liste di cui al comma 1 può essere sottoscritta dal candidato Sindaco, ovvero da almeno i due terzi dei candidati ricompresi nelle liste stesse, con arrotondamento per eccesso. Qualora vi siano più candidati presentatori, deve essere altresì indicato il soggetto referente cui inviare le comunicazioni.
5. Qualora l'approvazione della proposta di deliberazione comporti nuove spese a carico del Comune, la proposta stessa deve indicare i mezzi finanziari con cui farvi fronte.

Art. 8 - Esame delle proposte di deliberazione

1. L'esame di ammissibilità della proposta, sotto il profilo della regolarità amministrativa, è effettuato dal Segretario Generale entro dieci giorni dalla presentazione.
2. Entro tale termine, se rileva motivi di inammissibilità o irregolarità, il Segretario Generale ne dà comunicazione, con indicazione specifica delle possibili forme di regolarizzazione, al rappresentante dei sottoscrittori, al Sindaco ed al Presidente del Consiglio.
3. Il Segretario Generale, una volta accertata la regolarità amministrativa della proposta ed ottenuti i necessari pareri e valutazioni tecniche da parte dei dirigenti competenti, da acquisire comunque entro quindici giorni dalla dichiarazione di ammissibilità della proposta, trasmette la pratica al Presidente del Consiglio comunale per l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio stesso.

Art. 9 - Decisione del Consiglio sulla proposta di deliberazione

1. Il firmatario indicato come referente viene invitato a presenziare e può prendere la parola durante la trattazione dell'oggetto da parte del Consiglio comunale.
2. Il Consiglio, non oltre la seduta successiva a quella di trattazione, adotta la propria decisione in merito alla proposta di deliberazione.

TITOLO III – REFERENDUM

CAPO I - REFERENDUM CONSULTIVO

Art. 10 - Referendum consultivo

1. La richiesta di referendum consultivo deve essere sottoscritta da almeno il 5% degli iscritti nelle liste elettorali del Comune, calcolato in base al numero di iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente rispetto alla presentazione della richiesta.
2. Le liste elettorali su cui deve essere calcolata la percentuale indicata al comma precedente sono quelle previste dal capo II del d.P.R. n. 223 del 20.03.1967 e dal d.Lgs. n. 197 del 12 aprile 1996, relative al diritto di voto ed eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'U.E..
3. Può essere indetto referendum consultivo su tutte le materie di competenza comunale e di esclusivo interesse locale.

4. Non possono essere indetti referendum consultivi in materia di bilancio, conto consuntivo, tributi locali e tariffe, di attività amministrative vincolate da norme statali o regionali, di regolamento del Consiglio comunale e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio.

Art. 11 - Oneri a carico del Comune - Propaganda per il referendum

1. Le spese per lo svolgimento delle operazioni relative al referendum consultivo, successive alla sua indizione, sono a carico del Comune, comprese quelle di allestimento di appositi spazi per l'affissione di manifesti ed altri stampati di propaganda.
2. Ogni altra spesa di propaganda è a carico dei promotori e di coloro che partecipano alla competizione referendaria.
3. Il numero, l'ubicazione, la delimitazione, il riparto e l'assegnazione degli spazi sono deliberati dalla Giunta comunale entro il trentesimo giorno precedente la consultazione. Gli spazi sono pari a quelli individuati per i referendum nazionali.
4. Agli spazi di propaganda per il referendum possono accedere i comitati promotori, i comitati contrari e i partiti rappresentati al Parlamento italiano alla data di indizione del Referendum, che presentino istanza nel termine perentorio di cinque giorni prima di quello indicato al comma 3, nonché l'Amministrazione comunale e i gruppi consiliari rappresentati in Consiglio comunale alla data di indizione del Referendum, senza spese per il Comune. Qualora siano indetti contemporaneamente più referendum, a ciascun comitato promotore ed agli altri aventi diritto spetta un'unica sezione di tali spazi. La propaganda referendaria è esente da diritti di affissione.

Art. 12 - Iniziativa del referendum

1. Al fine di raccogliere le firme necessarie a supportare la richiesta di referendum, i promotori costituiti in comitato, in numero non inferiore a dieci, devono presentare apposita istanza al Sindaco, sottoscritta da ciascuno di essi con indicazione del nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo e numero civico, precisando il referente ed il domicilio eletto.
2. I promotori devono essere iscritti nelle liste elettorali del Comune.
3. L'istanza deve indicare in modo chiaro e sintetico i termini del quesito, di immediata comprensione, che si intende sottoporre alla votazione popolare, in modo che possa esprimersi sullo stesso, in alternativa e senza equivoci, un voto favorevole o un voto contrario. Ogni istanza deve avere per oggetto un solo quesito.

Art. 13 - Esame e giudizio di legittimità

1. Entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza di cui all'articolo precedente, il Segretario Generale si esprime in merito alla regolarità formale della stessa. Entro venti giorni dalla dichiarazione di regolarità formale da parte del Segretario Generale, il Difensore Civico si esprime sull'ammissibilità del quesito referendario.
2. Il Difensore Civico e il Segretario Generale possono assegnare ai promotori, per non più di una volta, un termine, non inferiore a quindici giorni, per presentare per iscritto memorie sulle irregolarità emerse, ovvero rettifiche od integrazioni al quesito. In tal caso si interrompe la decorrenza dei termini di cui al primo comma.
3. Alla scadenza dei termini assegnati, il Difensore Civico e il Segretario Generale decidono definitivamente, in base alle rispettive competenze, tenuto conto degli elementi forniti e del testo contenente le rettifiche o le integrazioni apportate dai promotori, ovvero in base al quesito originariamente presentato.
4. Di ciascuna richiesta giudicata ammissibile con formale provvedimento del Sindaco, sulla scorta del giudizio espresso dal Difensore Civico e dal Segretario Generale, è dato annuncio mediante affissione di apposito avviso all'albo pretorio del Comune per la durata di trentagioni.

Art. 14 - Raccolta delle firme

1. La raccolta delle firme avviene a cura dei promotori, dopo il provvedimento di ammissibilità del Sindaco di cui al precedente articolo, e secondo le modalità previste dagli artt.7 e 8 della Legge 25 maggio 1970, n. 352 "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo", nonché dall'art.14 della Legge n.53 del 21/03/1990 "Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale"
2. La Giunta comunale individua appositi punti di raccolta in luoghi pubblici.
3. Successivamente alla pubblicazione all'Albo Pretorio dell'avviso relativo all'iniziativa di referendum, i fogli devono essere presentati a cura dei promotori alla Segreteria Generale del Comune per la validazione, consistente nell'apposizione del bollo e della data dell'ufficio e della firma del Segretario Generale. I fogli vengono restituiti entro cinque giorni dalla presentazione.

Art.15 – Autenticazione delle firme

abrogato

Art. 16 - Deposito delle firme

1. Le richieste di referendum, corredate dal necessario numero di sottoscrizioni e dai certificati di iscrizione nelle liste elettorali, devono essere depositate nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 agosto di ciascun anno.
2. Il deposito con unico atto, presso la Segreteria Generale del Comune, dei fogli contenenti le firme, vale come richiesta di referendum. Esso deve essere effettuato da almeno tre dei promotori, i quali dichiarano al funzionario che riceve i fogli il numero delle firme che sostengono la richiesta.
3. Del deposito, a cura del medesimo funzionario, si dà atto mediante redazione di processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato ai presentatori a prova dell'avvenuto deposito.
4. Il deposito dei fogli contenenti le firme deve comunque essere effettuato non oltre centoventi giorni dalla data di affissione dell'avviso di cui all'art.13, comma 4. Qualora il termine cada in giorno festivo, esso è prorogato al primo giorno non festivo successivo.
5. In caso di mancata osservanza del termine di cui al comma precedente, nonché dei termini di cui al comma 1, il procedimento si intende definitivamente concluso.

Art. 17 - Giudizio di ammissibilità

1. Il Segretario Generale, entro dieci giorni dal deposito delle firme, controlla l'ammissibilità della richiesta di referendum con riferimento al numero minimo ed alla validità delle sottoscrizioni, nonché all'osservanza dei termini di deposito delle firme.
2. L'esito del giudizio di ammissibilità è immediatamente comunicato ai promotori.

Art. 18 - Indizione dei referendum

1. E' consentito lo svolgimento di una sola tornata referendaria all'anno e su non più di sei quesiti. Inoltre, il referendum non può essere indetto nei dodici mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo, né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni divote.
2. Salvo il disposto del precedente comma, il Sindaco, in base all'ordine cronologico di deposito delle richieste di referendum dichiarate ammissibili ai sensi del precedente articolo, indice, non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente a quello previsto per il voto, con proprio provvedimento i referendum, fissando:
 - a. la giornata del voto ad iniziare dalla seconda domenica del mese di ottobre e sino alla seconda domenica del mese di dicembre;
 - b. il numero e la sede dei luoghi di riunione degli elettori dove costituire il seggio elettorale; qualora il numero dei seggi elettorali sia inferiore a quello definito per le elezioni ordinarie, ad ogni seggio elettorale non potranno essere assegnati più di 1.300 elettori complessivamente, a meno che il superamento di tale soglia sia già presente in via ordinaria; non è inoltre possibile ridurre il numero di seggi elettorali presenti nelle frazioni al momento dell'indizione del Referendum;

- c. il compenso da attribuire ad ogni componente del seggio elettorale, che dovrà essere pari a quello previsto per i Referendum nazionali a parità di numero dischede;
3. Con il provvedimento di cui al punto b. del comma precedente, viene istituito anche il Seggio speciale secondo quanto previsto dall'art.9 della L. n.136/1976, costituito da un Presidente e due scrutatori, con il compito di raccogliere il voto presso la struttura Ospedaliera di Mirandola, la Casa Protetta C.I.S.A. e il voto domiciliare su tutto il territorio comunale, secondo le modalità previste dalle norme nazionali in vigore. L'istanza per poter esercitare il voto domiciliare deve pervenire all'Ufficio Elettorale comunale entro il secondo giorno antecedente a quello fissato per il voto.
 4. Il provvedimento di indizione dei referendum viene immediatamente pubblicato mediante affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici e vi rimane affisso fino alla data del voto.
 5. Entro tre giorni dall'emanazione del provvedimento di cui al comma 2 deve essere costituito l'Ufficio Elettorale Comunale, con la formale approvazione dell'elenco del personale autorizzato ad effettuare orario straordinario, dalla data di emanazione del provvedimento di cui al precedente comma 2 e fino al decimo giorno successivo alla data della consultazione referendaria.
 6. Il Sindaco, tramite l'Ufficio Elettorale Comunale, il Servizio Lavori Pubblici e l'Ufficio Provveditorato, entro il quinto giorno dall'emanazione del provvedimento di cui al precedente comma n.2 provvede alla revisione dei locali adibiti ad uffici elettorali di sezione ed alla verifica del buono stato delle urne, delle cabine e di tutto il materiale occorrente per arredare le sezioni elettorali, disponendo altresì per la loro eventuale sostituzione o integrazione.
 7. Sono automaticamente trasferite alla tornata referendaria dell'anno seguente, salvo comunicazione di rinuncia da parte dei promotori, le richieste di referendum eccedenti il limite di cui al comma 1 e quelle per le quali l'indizione è preclusa dal divieto di indire referendum nei dodici mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo.
 8. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale, il referendum già indetto si intende automaticamente sospeso e rinviato alla prima tornata referendaria successiva, salvo comunicazione di rinuncia da parte dei promotori.

Art. 19 - Effetto sospensivo

1. L'indizione del referendum consultivo ha effetto sospensivo sull'adozione di provvedimenti con oggetto collegato a quello da sottoporre a referendum, salvo diversa decisione del Consiglio comunale nei casi di particolare necessità ed urgenza, assunta a maggioranza dei due terzi dei propri componenti.

Art.19 bis - Procedure di revisione delle liste elettorali

1. Al fine di aggiornare le liste elettorali per le operazioni di voto, devono essere formate delle liste elettorali maschili e femminili per ogni sezione elettorale individuata nel provvedimento di indizione del Referendum, ad esclusivo uso della tornata referendaria comunale. Tali liste devono essere costituite sulla base delle liste elettorali di cui al precedente articolo n. 10, comma 2, come costituite alla data di indizione del Referendum, senza che ciò comporti o possa comportare alcun tipo di variazione per le liste ordinarie, il cui aggiornamento va effettuato sulla base dei tempi e modi stabiliti dalle norme in vigore.
2. Alle liste individuate come descritto al comma precedente, devono essere apportate le seguenti variazioni entro il ventesimo giorno antecedente la data fissata per il voto, a cura dell'Ufficio elettorale per il referendum di cui al successivo art. 21 e sulla base della documentazione predisposta dall'Ufficio Elettorale Comunale:
 - a. cancellazione dei gli elettori deceduti, emigrati, che abbiano perso la cittadinanza italiana e il diritto elettorale, entro il venticinquesimo giorno dalla data fissata per il Referendum;
 - b. iscrizione degli elettori che, entro il venticinquesimo giorno dalla data fissata per il Referendum, siano stati iscritti nell'anagrafe della Popolazione residente del Comune per qualsiasi motivo;
 - c. aggiornamento della sezione di iscrizione nella lista elettorale a seguito di trasferimento di residenza all'interno del Comune, avvenuto entro il venticinquesimo giorno fissato per il voto;

- d. iscrizione degli elettori per motivi diversi dal conseguimento del diciottesimo anno di età o per riacquisto del diritto elettorale per cessazione di cause ostative;
 - e. cancellazione dei cittadini che non abbiano compiuto il diciottesimo anno il giorno del voto;
 - f. iscrizione nelle liste aggiunte di cui al d.Lgs. n.179 del 12/04/1996, dei cittadini dell'U.E.. residenti che ne abbiano fatto richiesta entro il venticinquesimo giorno dalla data del voto.
3. Le iscrizioni nelle liste elettorali da utilizzarsi per il Referendum comunale, devono essere effettuate accertando la sussistenza dei requisiti per il possesso dell'elettorato attivo a norma degli artt.1 e 2 del d.P.R. n.223/1967 tramite il reperimento, presso gli uffici ed Enti preposti, della seguente documentazione:
- a. estratto per riassunto dell'atto di nascita;
 - b. nulla osta del casellario giudiziario;
 - c. certificato cumulativo di residenza e cittadinanza del Comune.
- La mancanza di uno solo di tali documenti comporta l'impossibilità di iscrivere gli elettori nelle liste elettorali per il Referendum comunale.
- Per quanto riguarda l'iscrizione nelle liste aggiunte da utilizzarsi per il Referendum degli elettori comunitari di cui il d.Lgs. n.197 del 12 aprile 1996, una volta pervenute le istanze da parte degli interessati, vanno effettuati gli accertamenti relativi al possesso dei requisiti previsti dalla medesima norma, ovvero:
- d. iscrizione nell'Anagrafe dei residenti del Comune di Mirandola;
 - e. cittadinanza di uno dei Paesi dell'U.E.;
 - f. nulla osta del casellario giudiziario;
 - g. nulla osta dell'autorità di Pubblica sicurezza.
4. Al termine di tali operazioni deve essere redatta, per ogni seggio elettorale, la relativa lista elettorale, in duplice copia, divisa tra maschi e femmine, in stretto ordine alfabetico, con le medesime caratteristiche di quella utilizzata per i Referendum nazionali, vidimata in ogni singola pagina dal Segretario comunale e riportante nell'ultima pagina il numero degli elettori in essa inclusi. Una copia di tali liste è destinata alle operazioni di voto e scrutinio dei singoli seggi, mentre la seconda è destinata al deposito presso l'Ufficio Elettorale Comunale. Del deposito di tale lista deve essere dato pubblico avviso sull'Albo Pretorio del Comune, sino alla data del voto.
5. Ogni decisione dell'Ufficio comunale per il referendum relativo ai procedimenti prima descritti, deve risultare da apposito verbale depositato presso l'Ufficio Elettorale Comunale per la pubblica visione.
6. Eventuali ammissioni al voto successive al termine fissato al precedente comma 2 possono essere decise dall'Ufficio elettorale per il Referendum di cui al successivo art. 21, con le modalità previste dall'art.32-bis, commi 1, 2 e 3, del d.P.R. n.223/1967.
7. Eventuali comunicazioni al Comune di perdita del diritto elettorale successive alla data di indizione del Referendum, comportano l'esclusione dal voto relativamente alla consultazione referendaria comunale, con le modalità previste dall'art.32ter, commi 1 e 2, del d.P.R.n.223/1967.

Art. 20 - Aveni diritto al voto

1. Hanno diritto al voto i cittadini che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e risultino iscritti nelle liste elettorali come formate al precedente art.19-bis.
2. Le votazioni per il referendum consultivo si svolgono a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto.
3. A tutti gli elettori residenti a Mirandola, non oltre il decimo giorno antecedente a quello del voto, deve essere trasmessa, nel luogo di residenza, un'ideale comunicazione relativa all'esercizio del diritto di voto contenente:
 - a. l'informazione che è stato indetto uno o più Referendum comunali;
 - b. il testo integrale del quesito o dei quesiti referendari;
 - c. la data e gli orari previsti per il voto;
 - d. i documenti necessari per poter esercitare il diritto di voto;
 - e. il numero e la sede del seggio elettorale in cui il diritto di voto può essere esercitato.

Per gli elettori residenti all'estero, la comunicazione di cui al punto precedente deve essere inviata entro il venticinquesimo giorno antecedente la data del voto e nella comunicazione va indicato che non sono previste agevolazioni di viaggio.

Art. 21 - Ufficio elettorale per il referendum, seggi e durata delle operazioni di voto

1. Entro cinque giorni dall'emanazione del provvedimento di cui al precedente art.18, comma 2, Il Sindaco, con proprio atto, costituisce l'Ufficio elettorale per il referendum, presieduto dal Segretario Generale e composto dal responsabile dell'Ufficio elettorale comunale, anche con funzioni di segretario, e da tre consiglieri comunali, di cui uno in rappresentanza della minoranza, indicati dalla Conferenza deiCapigruppo.
2. I presidenti di seggio vengono individuati e nominati dall'Ufficio elettorale per il referendum tra coloro che risultano iscritti nell'apposito Albo di cui alla Legge n.53 del 21/03/1990, tenuto dall'Ufficio elettorale del Comune, prioritariamente tra coloro che hanno svolto l'incarico in occasione di precedenticonsultazioni.
3. Ogni seggio è composto, oltre che dal presidente, da tre scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente. Gli scrutatori sono nominati dalla Commissione Elettorale Comunale secondo le modalità ed i tempi previsti per la nomina degli scrutatori dei Referendum nazionali. Il segretario è scelto dal presidente tra gli scrutatori del seggio che non siano stati nominaticepresidente.
4. Le operazioni di voto si svolgono dalle ore 8:00 alle ore 23:00 in un'unica giornata, coincidente con unadomenica.
5. Per quanto riguarda le operazioni del seggio, si applicano le vigenti disposizioni previste per i referendum nazionali, se non previsto diversamente dal presenteRegolamento.
6. Il presidente, ove richiesto, ammette ad assistere alle operazioni del seggio non più di un rappresentante dei soggetti indicati al precedente art.11, comma 4, munito della necessaria delega sottoscritta da un responsabile comunale, provinciale oregionale.
7. L'Ufficio elettorale per il referendumpredispone:
 - a. due verbali per le operazioni dei seggi elettorali e le tabelle di scrutinio, entrambi in duplice copia;
 - b. le istruzioni per lo svolgimento delle operazioni elettorali, da destinare ai membri dei seggi elettorali;
 - c. i verbali per la proclamazione dei risultati di cui al successivo articolo24;
 - d. un elenco di elettori di ogni sezione, in ordine alfabetico, da affiggere nel seggio per la libera consultazione;
 - e. le ricevute di cui al successivo comma 6dell'art.22-bis.
8. Presso ogni sede di seggio elettorale deve essere presente un servizio di vigilanza armato, nel periodo compreso tra l'insediamento dei seggi elettorali e la conclusione delle operazioni di scrutinio.

Art. 22 - Schede e modalità di voto

1. Le schede, di identico colore per lo stesso quesito referendario, sono stampate a cura dell'Ufficio Provveditorato del Comune su indicazione dell'Ufficio elettorale per il Referendum. L'Ufficio elettorale comunale provvede alla formazione delle liste degli elettori da consegnare ad ogni seggio.
2. All'avente diritto al voto vengono consegnate tante schede quanti sono i quesiti referendari. Il quesito deve essere riprodotto per intero nella scheda a caratteri chiaramente leggibili. E' in facoltà dell'elettore non partecipare alla votazione per uno o più referendum e non ritirare le relative schede.
3. L'elettore vota tracciando sulla scheda un segno sulla risposta da lui prescelta e, comunque, nel rettangolo che lacontiene.

Art.22 bis - Ammissione al voto

1. Sono ammessi alla votazione, secondo l'ordine di ingresso, gli elettori iscritti nelle liste elettorali del seggio, previa identificazione come prevista dall'art.57 del d.P.R. n.361/1957. Un componente del seggio procede al riconoscimento personale dell'elettore, firmando l'appositorregistro-elenco.
2. La tessera elettorale di cui al d.P.R. n.299/2000 non viene utilizzata ai fini dell'esercizio del diritto di voto, tranne il caso in cui la stessa riporti il timbro AVD previsto per gli elettori che necessitano del voto assistito, di cui all'art.55, comma 6, del d.P.R. n.361/1957, nel qual caso la tessera elettorale sostituisce il certificato previsto dai commi 4 e 5 dell'articolo soprarichiamato.
3. Non è consentito per alcuna ragione, se non per le cause previste dall'art.1 della legge n. 15 del 15 gennaio 1991 (elettori non deambulanti), esercitare il diritto di voto in un seggio elettorale diverso da quello nel quale l'elettore risulta essere iscritto, ad eccezione delle persone ammesse al voto presso la struttura Ospedaliera di Mirandola, alla Casa Protetta C.I.S.A. e al voto domiciliare, che devono esercitare il diritto di voto nei luoghi autorizzati.
4. Gli elettori, ai fini dell'ammissione al voto nella struttura ospedaliera di Mirandola, alla Casa Protetta C.I.S.A. e presso il proprio domicilio, devono far pervenire apposita istanza all'Ufficio Elettorale del Comune entro il giorno precedente all'inizio delle operazioni di voto. L'Ufficio elettorale comunica ai diretti interessati l'esito dell'istanza e ai rispettivi Presidenti di seggio l'elenco degli elettori ammessi a votare con procedura speciale in altra sede e che, pertanto, non possono essere più ammessi al voto nel seggio elettorale in cui risultano essere iscritti, se non con apposito provvedimento del Sindaco.
5. Gli elettori che abbiano necessità di votare in un seggio diverso, ai sensi di quanto previsto dall'art.1 della Legge n.15/1991, devono comunicarlo preventivamente all'Ufficio Elettorale Comunale. L'Ufficio Elettorale comunale comunica tale circostanza:
 - a. al Presidente del Seggio elettorale dove l'elettore è stato ammesso a votare, che aggiunge il nome dell'elettore in calce alla lista elettorale del seggio;
 - b. e al Presidente di seggio in cui l'elettore è iscritto, che provvede ad annotare sulla lista elettorale, di fianco al nome dell'elettore, che l'elettore vota in altro seggio.
6. Su richiesta dell'elettore che ha votato, il Presidente di seggio rilascia una ricevuta attestante che l'elettore ha votato.
7. All'elettore che si presenti al Seggio elettorale con la Tessera elettorale personale, può essere apposto sulla Tessera stessa, una volta che abbia votato, il timbro della sezione e la data della consultazione.

Art. 23 - Scrutinio

1. Dichiarata chiusa la votazione, presso ciascun seggio il presidente inizia subito le operazioni di scrutinio, che si devono svolgere ininterrottamente sino alla loro conclusione.
2. In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, lo spoglio delle schede viene effettuato separatamente per ciascun quesito secondo l'ordine cronologico di deposito delle richieste di referendum, riportato nel provvedimento di indizione.
3. Effettuato il riscontro tra la tabella di scrutinio ed il numero delle schede spogliate, il risultato dello scrutinio viene riportato nei verbali.
4. Al termine delle operazioni, il presidente procede alla chiusura dei verbali e li rimette al Comune; una copia, comprensiva di tutti gli allegati prodotti durante le operazioni di voto e scrutinio, deve essere trasmessa all'Ufficio elettorale per il referendum tramite la Segreteria Generale, unitamente ad una tabella di scrutinio ed ai plichi contenenti le schede spogliate per i successivi adempimenti, mentre la seconda copia, unitamente all'altra tabella di scrutinio, deve essere depositata presso l'Ufficio elettorale comunale per la libera consultazione, unitamente all'altro materiale utilizzato durante lo scrutinio stesso.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, ai fini della disciplina delle operazioni di voto e di scrutinio si osservano le disposizioni relative allo svolgimento dei referendum nazionali.

Art. 24 - Proclamazione dei risultati

1. L'Ufficio elettorale per il referendum, in pubblica adunanza, procede, entro otto giorni dallo svolgimento della consultazione, in base ai verbali rassegnati dai seggi ed ai relativi allegati, all'accertamento, per ogni quesito, della partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto al voto, della somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari, nonché alla conseguente proclamazione del risultato del referendum.
2. Il giorno e l'ora dell'adunanza dell'Ufficio sono preannunziati con apposito avviso da affiggere all'albo pretorio almeno quattro giorni prima dell'adunanza stessa. L'Ufficio può avvalersi di personale comunale per l'espletamento delle incombenze operative.
3. L'Ufficio elettorale per il referendum decide sugli eventuali reclami che gli vengono presentati. Il reclamo deve pervenire almeno due giorni prima dell'adunanza e la decisione dell'Ufficio viene adottata o nell'adunanza, o, al più tardi, entro i successivi cinque giorni.
4. Di tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale per il referendum viene redatto verbale in tre esemplari, dei quali uno viene depositato presso la Segreteria Generale del Comune in libera visione, uno viene trasmesso al Sindaco ed uno al Presidente del Consiglio comunale, ai fini della convocazione del Consiglio stesso ai sensi dell'articolo seguente. Del deposito del verbale presso la Segreteria Generale viene dato pubblico avviso all'Albo pretorio comunale.
5. Il referendum è valido se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto.
6. Il quesito si considera accolto se ha ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi.
7. Nel caso in cui qualche ufficio elettorale di sezione non concluda le operazioni di scrutinio, l'Ufficio elettorale per il referendum procede, in sede surrogatoria, al completamento delle operazioni non ultimate. L'Ufficio compie le predette operazioni separatamente per ogni sezione, in base al relativo verbale, agli atti ed alle schede contenute nell'urna. Delle eventuali operazioni surrogatorie vengono redatti appositi verbali, da compilarsi in duplice esemplare distintamente per ciascuna sezione che non abbia ultimato le proprie operazioni di scrutinio.
8. Il Presidente dell'Ufficio elettorale per il referendum, ove richiesto, ammette ad assistere alle operazioni dell'Ufficio non più di un rappresentante dei soggetti indicati al precedente art.11, comma 4, munito della necessaria delega sottoscritta da un responsabile comunale, provinciale o regionale.
9. Le schede elettorali utilizzate per il Referendum sono conservate sino al centottantesimo giorno successivo a quello del voto; per i verbali degli uffici elettorali di sezione e per quelli dell'Ufficio elettorale per il Referendum, compresi allegati, è prevista la conservazione permanente.

Art. 25 - Effetti

1. Il Consiglio comunale prende atto del risultato della consultazione referendaria consultiva entro quindici giorni dalla proclamazione dei risultati ed entro i successivi trenta giorni provvede, con atto formale, in merito all'oggetto della stessa, qualora il referendum sia valido ed il quesito sia accolto dalla maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Il Consiglio è tenuto soltanto alla presa d'atto se non ha partecipato alla consultazione almeno la maggioranza degli aventi diritto al voto. In tal caso, cessa immediatamente anche l'effetto sospensivo di cui all'articolo 19.
3. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei membri assegnati.

CAPO II - REFERENDUM ABROGATIVO

Art. 26 - Referendum abrogativo

1. La richiesta di referendum abrogativo deve essere sottoscritta da almeno il 10% degli iscritti nelle liste elettorali del Comune, calcolato in base al numero di iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente rispetto alla presentazione della richiesta. Le liste elettorali su cui deve essere calcolata la percentuale indicata al comma precedente sono quelle previste dal capo II del d.P.R.

n. 223 del 20.03.1967 e dal d.Lgs. n. 197 del 12 aprile 1996, relative al diritto di voto ed eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'U.E.

2. Può essere indetto referendum abrogativo su provvedimenti amministrativi, adottati da organi di governo e gestionali del Comune, su materie di competenza comunale e di esclusivo interesse locale.
3. Non possono essere indetti referendum abrogativi in materia di bilancio, conto consuntivo, tributi locali e tariffe, di attività amministrative vincolate da norme statali o regionali, di regolamento del Consiglio comunale, di Statuto comunale, di piano regolatore generale e di strumenti urbanistici attuativi e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio.

Art. 27 - Iniziativa del referendum

1. Al fine di raccogliere le firme necessarie a supportare la richiesta di referendum abrogativo, i promotori costituiti in comitato, in numero non inferiore a venti, devono presentare apposita istanza al Sindaco, sottoscritta da ciascuno di essi con indicazione del nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo e numero civico, precisando il referente e il domicilio eletto.
2. I promotori devono essere iscritti nelle liste elettorali del Comune.
3. L'istanza deve indicare in modo chiaro e sintetico i termini del quesito, di immediata comprensione, che si intende sottoporre alla votazione popolare, in modo che possa esprimersi sullo stesso, in alternativa e senza equivoci, un voto favorevole o un voto contrario. Ogni istanza deve avere per oggetto un solo quesito.

Art. 28 - Indizione dei referendum

1. E' consentito lo svolgimento di una sola tornata referendaria all'anno, da tenersi contestualmente a quella prevista dall'articolo 18, e su non più di quattro quesiti, in aggiunta a quelli eventualmente proposti a livello consultivo. Inoltre, il referendum non può essere indetto nei dodici mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo, né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto, eccezion fatta per il referendum consultivo.
2. Salvo il disposto del precedente comma, il Sindaco, in base all'ordine cronologico di deposito delle richieste di referendum dichiarate ammissibili, indice con proprio provvedimento i referendum, fissando la giornata del voto ad iniziare dalla seconda domenica del mese di ottobre e sino alla seconda domenica del mese di dicembre.
3. Il provvedimento di indizione dei referendum viene pubblicato mediante affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.
4. Sono automaticamente trasferite alla tornata referendaria dell'anno seguente, salvo comunicazione di rinuncia da parte dei promotori, le richieste di referendum eccedenti il limite di cui al comma 1 e quelle per le quali l'indizione è preclusa dal divieto di indire referendum nei dodici mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo.
5. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale, il referendum già indetto si intende automaticamente sospeso e rinviato alla prima tornata referendaria successiva, salvo comunicazione di rinuncia da parte dei promotori.

Art. 29 - Effetto decadenziale

1. La proposta di referendum viene automaticamente considerata decaduta nel caso in cui l'organo competente annulli o revochi il provvedimento oggetto di referendum.

Art. 30 - Effetti

1. Qualora la maggioranza dei votanti si esprima favorevolmente sulla proposta referendaria, contestualmente alla presa d'atto, da effettuarsi entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati, il Consiglio comunale dichiara decaduto il provvedimento amministrativo, con efficacia "ex nunc", ed adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti, ove di propria competenza.

2. Non si procede alla dichiarazione di decadenza se non ha partecipato alla consultazione almeno la maggioranza degli aventi diritto al voto, quorum necessario per considerare valida la consultazione referendaria.

Art. 31 - Norma di rinvio

1. Fatte salve le disposizioni del presente Capo, si applicano al referendum abrogativo, in quanto compatibili, le norme previste dal presente regolamento in materia di referendum consultivo.

TITOLO IV - ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I - ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

Art. 32 - Principi e finalità

1. In applicazione dell'art. 6 del proprio Statuto, il Comune di Mirandola individua nelle varie espressioni democratiche operanti prioritariamente all'interno del proprio territorio i soggetti privilegiati per produrre processi di informazione, consultazione e collaborazione, al fine di realizzare reciproci benefici sociali, culturali, ambientali, civili nella comunità, con verifica diretta della efficacia degli indirizzi e delle azioni dell'Amministrazione.

Art. 33 - Registro comunale delle Associazioni

1. E' istituito presso il Comune il "Registro comunale delle Associazioni" quale strumento di immediato riconoscimento dei destinatari degli istituti di partecipazione e valorizzazione previsti dallo Statuto.
2. Con riferimento alla natura giuridica delle Associazioni, il Registro comprende i seguenti distinti elenchi:
 - a. Associazioni di volontariato;
 - b. Associazioni di promozione sociale;
 - c. Cooperative sociali di tipo "B", Fondazioni, Associazioni di confessioni religiose riconosciute, Comitati, Pro Loco, Commercio equo solidale, Imprese sociali, Organizzazioni Non Governative (O.N.G.) e gruppi locali ad esse collegati, Protezione civile e, in generale, entità giuridiche disciplinate ai sensi del Libro I, titolo II, capo II e III, del codice civile;
 - d. Volontariato singolo.

Art. 34 - Requisiti per l'iscrizione al Registro comunale delle Associazioni

1. Sono iscritte, a richiesta, le Associazioni che sono in possesso dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente riguardante il Volontariato, la Promozione sociale e le ONLUS per il riconoscimento da parte degli Enti pubblici, aventi sede o recapito nel territorio comunale, la cui attività, regolarmente espletata da almeno sei mesi, sia attinente con le finalità di cui al precedente art.32.
2. Sono iscritte di diritto, a richiesta, le Associazioni già comprese nei Registri a valenza nazionale, nei Registri della Regione Emilia Romagna e della Provincia di Modena, aventi sede o recapito nel territorio comunale e la cui attività sia attinente con le finalità di cui al precedente art.32.

Art. 35 - Iscrizione al Registro comunale delle Associazioni e permanenza

1. L'iscrizione al Registro comunale è un atto volontario. Il procedimento si conclude con uno specifico provvedimento del Dirigente o Funzionario comunale preposto, entro un termine massimo di 60 giorni a decorrere dalla data di presentazione della richiesta, salvo formali interruzioni atte a consentire l'eventuale integrazione della documentazione prescritta.
2. La domanda di iscrizione, indirizzata al Sindaco, sottoscritta da soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza, deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a. copia dell'Atto costitutivo, registrato a termini di legge;
 - b. copia dello Statuto, registrato a termini di legge;

- c. indicazione della sede legale e della sede operativa. Per organizzazioni a rilevanza sovracomunale occorre indicare anche il recapitolocale;
- d. elenco nominativo delle persone che ricoprono le cariche associative alla data dell'istanza;
- e. relazione dettagliata dell'attività svolta sul territorio, gli scopi e le modalità di attuazione di questi ultimi, riguardante almeno un periodo di 12 mesi immediatamente antecedente la richiesta d'iscrizione ed eventuale documentazione aggiuntiva, ritenuta utile allo scopo;
- f. per le sezioni locali di Associazioni nazionali, regionali, provinciali: documentazione dell'Organo Centrale competente, che attesti l'autonomia organizzativa, gestionale e patrimoniale della Sezione stessa nell'ambito della propria pertinenza territoriale;
- g. per le Associazioni di cui al comma 2 del precedente art. 34: indicazione degli estremi del provvedimento di iscrizione al Registro nazionale, regionale o provinciale, ovvero copia dello stesso.

Quanto dichiarato e documentato dal rappresentante legale si intende effettuato ai sensi e con le responsabilità di cui al n. DPR 445/2000.

Il Comune, nell'ambito dell'istruttoria, si riserva il diritto di reperire ulteriori dati conoscitivi.

Contro il diniego dell'iscrizione è possibile, entro il termine di quindici giorni dalla data di emissione del provvedimento, presentare istanza di riesame al Segretario Generale, il quale risponde in merito entro i trenta giorni successivi alla presentazione della istanza.

- 3. Salvo l'intervento di normative e provvedimenti di Organi superiori che dispongano diversamente, la iscrizione al Registro comunale delle Associazioni è da considerare a tempo indeterminato.
- 4. Con decorrenza biennale, ogni Associazione iscritta, a mezzo del proprio rappresentante legale, è tenuta a dichiarare formalmente la sussistenza dei requisiti, previsti dalla normativa vigente, che consentono la permanenza dell'iscrizione al Registro comunale.
- a. Ogni Associazione iscritta è tenuta, entro un termine massimo di trenta giorni dal verificarsi dell'evento, a comunicare all'Ufficio comunale di riferimento eventuali modifiche agli elementi di cui alle lettere a), b), c), d) e g) del precedente comma 2, unitamente a copia degli atti adottati in merito. L'omissione, se non validamente motivata, comporta la cancellazione d'ufficio dal Registro.
- 5. La cancellazione dal Registro comunale delle Associazioni è disposta con atto motivato del Dirigente o Funzionario comunale di riferimento, che deve essere comunicato all'Associazione interessata presso la sede legale ovvero, in caso di impossibilità, al legale rappresentante.

Le cause della cancellazione sono:

- a. recesso formale della stessa Associazione iscritta;
- b. riscontro da parte del Comune della perdita di uno o più dei requisiti essenziali per l'iscrizione, ovvero di gravi disfunzioni nello svolgimento della attività che determinano il venir meno delle condizioni di legge per il riconoscimento;
- c. mancata risposta alla richiesta di verifica/revisione periodica del permanere dei requisiti;
- d. mancata comunicazione formale delle modifiche di cui alle lettere a), b), c), d) e g) del precedente comma 2.

La procedura di cancellazione, attivata per i motivi di cui alle precedenti lettere b), c) e d), può avvenire solo dopo l'inoltro di apposito preavviso con cui si comunicano formalmente all'Associazione i motivi che comportano la cancellazione, contenente la diffida, con termine perentorio non inferiore a quindici giorni, per il ripristino delle condizioni necessarie ovvero, quando ricorre il caso, per l'invio delle controdeduzioni.

Art. 36 - Informazione e consultazione

- 1. Le Associazioni iscritte al Registro comunale possono ottenere informazioni sugli atti amministrativi, convenzioni, regolamenti, tariffe di servizi comunali e dati riguardanti l'utenza. L'informazione richiesta deve avere attinenza con l'attività istituzionale espletata dall'Associazione. Le Associazioni iscritte al Registro comunale che aderiscono alla Consulta del Volontariato hanno la facoltà di ottenere le medesime informazioni, anche a mezzo della Consulta stessa.

Sono escluse le informazioni la cui divulgazione è limitata per legge, in quanto coperte da segreto o la cui diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi, o impedire od ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa.

2. L'Amministrazione comunale, specialmente nell'ambito della predisposizione di atti di particolare rilievo sociale ed istituzionale, si riserva di consultare le Associazioni iscritte al Registro comunale in tutte le materie attinenti le loro attività ed interessi, scegliendo, come organo privilegiato, la Consulta del Volontariato.

L'audizione della Consulta avviene almeno una volta l'anno, in occasione della predisposizione del bilancio di previsione, al fine di acquisire il suo parere consultivo in merito alle scelte programmatiche dell'Ente. Gli esiti della consultazione vengono comunicati al Consiglio comunale. In tutti i casi di consultazione viene fissato un termine per l'espressione del parere, congruamente commisurato, tenuto conto dell'urgenza e della complessità dell'atto stesso, superato il quale, se nulla sarà pervenuto in proposito, si procederà prescindendo da questo.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano se compatibili con le norme di legge regolanti lo specifico procedimento di formazione dell'atto, anche in relazione ai termini da queste stabiliti.

Art. 37 - Interventi di sostegno

1. Il Comune favorisce lo sviluppo e l'attività dell'associazionismo mediante interventi che consistono, di norma, nella messa a disposizione di beni, servizi, strutture ed altri mezzi strumentali per il raggiungimento delle loro finalità.
2. Le forme di sostegno, di qualunque entità e caratteristica, sono concesse in base alle disposizioni contenute nell'apposito Regolamento comunale, il quale stabilisce i criteri e le modalità di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici comunque denominati, nonché forme di sostegno e di collaborazione dei servizi comunali. La concessione delle forme di sostegno è di norma subordinata alla presentazione, da parte dei destinatari, di progetti operativi, corredati dai relativi piani finanziari.
3. Le forme di sostegno di cui ai precedenti commi, ad esclusione dei contributi in denaro, possono essere concesse, in casi eccezionali adeguatamente motivati, anche ad associazioni non iscritte al Registro comunale delle associazioni, al solo fine di sostenere specifiche attività di interesse pubblico che non abbiano come destinatari principali gli aderenti all'associazione beneficiaria.
4. Le associazioni destinatarie degli interventi di sostegno di cui al presente articolo devono trasmettere, a conclusione dell'intervento, una relazione sull'attività svolta e sull'effettiva utilizzazione dei beni, servizi, strutture o altri mezzi forniti dall'Amministrazione, secondo i termini e le modalità disposte nell'apposito Regolamento comunale di cui al comma 2.
5. Ogni forma di sostegno, quando non si tratti di contributi in denaro, deve prevedere la reale quantificazione del costo a carico dell'Amministrazione.

Art. 38 - Collaborazione nella gestione dei servizi

1. L'amministrazione comunale, al fine di elevare la qualità dei servizi e di meglio rispondere alle esigenze della collettività locale, con particolare riguardo ai soggetti che si trovino in situazioni di bisogno e di difficoltà, può gestire determinati servizi in collaborazione con le associazioni iscritte al Registro comunale ed operanti nell'ambito di attività inerente al servizio. L'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione vengono stabilite con apposita convenzione, stipulata in conformità alla normativa vigente in materia.
2. Per la gestione del servizio, le organizzazioni di cui al primo comma possono utilizzare le strutture, i mezzi ed i servizi comunali, nel rispetto delle modalità stabilite dalla stessa convenzione.

CAPOII - CONSULTE

Art. 39 - Finalità

1. Per facilitare la valutazione di tutti gli elementi rilevanti per la decisione finale e per garantire l'autonoma espressione di richieste o esigenze delle formazioni sociali, oltre a quelle obbligatoriamente previste dall'art.9 dello Statuto comunale possono essere costituite apposite consulte quali referenti diretti degli organi istituzionali per proposte, pareri e segnalazioni, nell'ambito dei diversi settori ed aree dell'azione comunale.

Art. 40 - Composizione

1. Il Consiglio comunale decide, con propria deliberazione e ad integrazione del presente regolamento, l'istituzione e la composizione delle singole consulte.
2. Nella consulta deve essere garantita un'adeguata rappresentanza delle formazioni sociali operanti nel settore d'attività di competenza della consulta stessa, oltre alla presenza di soggetti in possesso di comprovata e specifica competenza ed esperienza.
3. Ai fini del raccordo con l'attività comunale, hanno facoltà di partecipare alle riunioni delle consulte i capigruppo consiliari ed i membri della Giunta e, se invitati, i dirigenti o funzionari preposti ai servizi comunali che svolgono attività rientranti nell'area d'interesse della consulta.

Art. 41 - Organizzazione ed attribuzioni

1. L'atto istitutivo di ciascuna consulta provvede a disciplinarne le attribuzioni specifiche, l'organizzazione, le modalità di funzionamento e di nomina dei componenti, la presidenza, i rapporti con gli organi ed i servizi comunali.
2. Le consulte possono avvalersi della collaborazione dei servizi comunali, secondo le modalità definite dall'atto istitutivo ed in accordo con i dirigenti ed i funzionari preposti ai servizi stessi.
3. Tali dirigenti ed i funzionari sono tenuti a fornire i dati e le informazioni da essa richiesti ed a prestare la necessaria collaborazione, secondo le modalità definite dall'atto istitutivo.

Art. 42 - Attribuzioni generali delle consulte

1. Alle consulte sono attribuite, nei rispettivi settori di competenza, le seguenti funzioni:
 - a. emissione di pareri consultivi richiesti dagli organi comunali;
 - b. emissione di rilievi, raccomandazioni e proposte relativi alle attività, servizi ed atti del Comune;
 - c. altre funzioni attribuite dall'atto istitutivo.

Art. 43 - Consulte operanti nell'ambito dell'Unione dei Comuni Modenesi dell'Area Nord

1. Con appositi regolamenti vengono istituite le consulte operanti nell'ambito dell'Unione dei Comuni Modenesi dell'Area Nord, precisandone la composizione, le modalità di funzionamento e le attribuzioni, nel rispetto del regolamento istitutivo dell'Unione stessa.

CAPO III - CONSULTA DEL VOLONTARIATO

Art. 44 - Istituzione della Consulta

1. Viene istituita, secondo quanto previsto dall'art. 9 dello Statuto comunale, la Consulta del Volontariato quale organismo di partecipazione all'azione amministrativa, con funzioni di proposta e consultazione sull'andamento dei servizi e delle attività del Comune nelle materie in cui operano le istanze del volontariato e dell'associazionismo, stimolando la partecipazione dei cittadini al governo della città, alla vita ideale, politica, sociale, culturale e amministrativa della comunità.
2. La Consulta è costituita dalle associazioni iscritte nell'apposito Registro comunale che abbiano formalmente dichiarato la volontà di farne parte.

Art. 45 - Finalità della Consulta

Le finalità della Consulta sono di promuovere la partecipazione degli utenti e delle loro rappresentanze, delle formazioni sociali e delle associazioni titolari di interessi collettivi alla vita amministrativa del Comune e di valorizzare l'autonoma aggregazione dei cittadini su interessi diffusi.

Art. 46 - Aree di intervento

1. La Consulta è suddivisa in gruppi di lavoro che si occupano ciascuna di una macro area di intervento.

2. Le aree individuate sono:

- *Sociale*. Finalità. Tutela al benessere sociale della famiglia, dell'infanzia; favorire l'integrazione sociale, la solidarietà ed i diritti civili; prevedere una continua sensibilizzazione alla protezione civile;

- *Sanitaria*. Finalità. Facilitare e garantire l'accesso ai servizi sanitari degli utenti, la prevenzione e la sicurezza sociale;

- *Culturale*. Finalità. Valorizzare il patrimonio storico artistico; favorire la realizzazione di iniziative culturali, turistiche, dello spettacolo; promuovere la tutela dell'ambiente, la cultura, le tradizioni locali e l'impegno civile

- *Sportiva*. Finalità. Favorire la pratica sportiva, le attività motorie e ricreative

Con richiesta motivata, la Consulta ha facoltà di proporre all'Amministrazione comunale la modifica del numero e dell'indirizzo strategico delle aree di intervento, coerentemente con le attività istituzionali dell'associazionismo rappresentato. Tale modifica non comporta la necessità di rivedere il presente regolamento.

Art. 47 - Attribuzioni della Consulta

1. Alla Consulta sono attribuite le seguenti funzioni, il cui esercizio è riservato all'autonoma iniziativa della Consulta stessa:

a. formulazione di proposte ed espressione di pareri sui programmi e progetti dell'Amministrazione in materia di gestione dei servizi;

b. formulazione di pareri sugli indirizzi per la gestione dei servizi comunali e sulla determinazione degli standard di erogazione dei servizi stessi;

c. formulazione di pareri sulla istituzione o dismissione di servizi e scelta delle forme di gestione;

d. formulazione di pareri relativi alle proposte di modifica dello Statuto comunale e del regolamento degli istituti di partecipazione, limitatamente alle disposizioni che riguardano gli organismi di volontariato, le libere forme associative e le forme di gestione dei servizi;

e. formulazione di pareri relativi alla proposta della Giunta di bilancio preventivo, al piano pluriennale degli investimenti ed al conto consuntivo annuale;

f. convocazione di incontri periodici con le associazioni, suddivise per aree di intervento, per affrontare problematiche legate alla vita del mondo del volontariato e dell'associazionismo;

g. promozione di iniziative di coinvolgimento degli appartenenti all'associazionismo e di informazione su tutti gli atti, i progetti, i servizi decentrati che riguardino le materie in cui operano le istanze del volontariato e le libere forme associative;

h. Promozione di iniziative, rivolte alla cittadinanza, per la diffusione dei valori del volontariato, per la conoscenza delle associazioni di volontariato e di promozione sociale aderenti alla consulta;

i. collaborazione tra le associazioni e con l'amministrazione comunale per iniziative relative alle aree di intervento della consulta.

j. formulazione di pareri relativamente alle istanze e petizioni che riguardino le materie in cui operano le istanze del volontariato e dell'associazionismo;

k. proposte di programmi congiunti di intervento (Comune, organizzazioni di volontariato e libere forme associative) al fine di meglio rispondere alle esigenze della collettività locale, con particolare riguardo ai soggetti che si trovino in situazioni di bisogno;

l. proposte di deliberazione e di emendamento in materia di atti di competenza consigliare,

riguardanti le attività di cui al precedente art. 45.

2. La Consulta è inoltre tenuta ad esprimere i pareri consultivi ad essa richiesti dall'Amministrazione comunale in relazione alle materie in cui operano le istanze del volontariato e dell'associazionismo.

Art. 48 - Informazione e consultazione

1. Si riconosce nel diritto all'informazione un elemento fondamentale per la vita della Consulta.

2. I dirigenti ed i funzionari del Comune preposti ai servizi che riguardano le materie in cui operano le istanze del volontariato e delle libere forme associative sono tenuti a fornire, su richiesta del Presidente della Consulta o dei Referenti dei gruppi di lavoro per area tematica: dati e informazioni; gli oggetti di consiglio comunale riguardanti le materie in cui operano le associazioni rappresentate nella Consulta; i riferimenti di ogni atto consiliare, di giunta e determinazioni dirigenziali riguardanti la gestione dei servizi, anche esternalizzati; copia degli atti deliberativi e amministrativi ed ogni ulteriore informazione in merito alla gestione dei servizi, in particolare sul numero degli utenti, sul tipo di prestazioni, sui requisiti d'accesso, sui costi, sulle tariffe, sulle entrate e sui risultati della gestione riguardanti i servizi attinenti gli interessi della consulta, prestando in ogni caso la necessaria collaborazione.

3. La Consulta ha facoltà di effettuare sondaggi, consultazioni ed ogni altra iniziativa che ritenga opportuna per l'attivazione di forme di raccordo all'interno dell'area dell'associazionismo e tra questa ed enti pubblici e organizzazioni private.

4. I dirigenti ed i funzionari comunali, anche tramite gli uffici cui sono preposti, sono tenuti a prestare alla Consulta ogni forma di collaborazione per quanto riguarda l'utilizzo di mezzi, strumentazioni e spazi di proprietà del Comune, servizi di segreteria, spedizione postale a carico del Comune, purché concordati con un congruo anticipo e nei limiti di stanziamento del bilancio e della loro effettiva disponibilità.

5. La Giunta comunale convoca la Consulta per discutere la programmazione annuale in occasione dell'elaborazione del bilancio e per presentare la programmazione annuale.

Art. 49 - Organi della Consulta

1. Sono organi della consulta:

- l'assemblea generale
- il comitato;
- il presidente;
- il vicepresidente;
- il segretario.

2. La consulta si divide in quattro gruppi di lavoro suddivisi per aree tematiche: sociale, sanitaria, culturale e sportiva

3. Sono organi dei gruppi di lavoro:

- il referente;
- i rappresentanti nominati all'interno del comitato

4. Nell'assemblea generale, nel comitato e nell'assemblea dei gruppi di lavoro: non sono ammessi la rappresentanza, l'intervento e il voto per delega; e' ammessa l'elezione di persone assenti solo che abbiano comunque espresso la propria disponibilita' in forma scritta prima della riunione con qualsiasi mezzo (fax, posta elettronica certificata, raccomandata, etc.) Che ne garantisca la ricezione.

Art. 50 - Assemblea Generale

1. L'assemblea generale si compone di n. 2 rappresentanti per ogni forma associativa iscritta al registro comunale che ne fa richiesta e che svolga attività in una delle aree d'intervento di cui all'art.46. Possono far parte dell'assemblea anche associazioni attive da un periodo di tempo inferiore ai 6 mesi dopo la formale costituzione. Ogni associazione facente parte dell'assemblea generale è sempre inserita in uno e uno solo gruppo di lavoro di cui all'art. 51 seguente.

2. La nomina dei componenti l'assemblea viene fatta dal sindaco su proposta di ciascuna forma associativa. In mancanza dell'indicazione dei rappresentanti entro trenta giorni dalla formale richiesta, si intende che

l'associazione abbia rinunciato a tale facoltà e si procede comunque alla Costituzione dell'assemblea. Possono essere componenti dell'assemblea dipendenti comunali facenti parte di forme associative. Essi però non possono essere eletti nel comitato di cui all'art. 52,

3. L'assemblea generale tiene la seduta di insediamento entro massimo un mese dalla nomina.

Le persone nominate componenti l'assemblea generale non possono ricoprire la carica di consigliere comunale o di assessore del comune di mirandola e non possono rappresentare più di una associazione aderente.

4. L'assemblea generale si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno; in via straordinaria con decisione del comitato di presidenza ovvero su richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei delegati all'assemblea generale ovvero su richiesta del sindaco o del Consiglio comunale.

5. All'assemblea generale hanno diritto di partecipazione, con facoltà di intervento, senza diritto di voto, il sindaco o un suo delegato, gli assessori e i presidenti delle commissioni consiliari competenti, il presidente del consiglio comunale e i capogruppo consiliari. Per questi ultimi, ovvero sindaco, assessori, presidente del consiglio comunale e capogruppi consiliari la comunicazione della convocazione dell'assemblea generale viene trasmessa dalla segreteria generale del comune. L'assemblea è convocata mediante invito scritto da inviare ai rappresentanti delle forme associative almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per la riunione con qualsiasi mezzo (fax, posta elettronica certificata, raccomandata, etc.) Che ne garantisca la ricezione.

6. La convocazione della seduta d'insediamento è fatta dal sindaco o suo delegato, che la presiede senza diritto di voto.

L'assemblea generale esercita ogni attribuzione, che non viene espressamente delegata al comitato o al presidente della consulta. Le sedute dell'assemblea generale sono valide in prima convocazione se presenti la maggioranza assoluta dei delegati, in seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo degli aventi diritto. Fra le due convocazioni deve trascorrere almeno un'ora. Le deliberazioni dell'assemblea generale vengono prese a maggioranza semplice dei votanti. L'assemblea generale approva la relazione annuale delle attività compiute dalla consulta.

L'assemblea generale, qualora lo ritenga opportuno, può dotarsi di un regolamento interno.

Art. 51 – IL GRUPPO DI LAVORO PER AREA TEMATICA

1. Ciascun gruppo di lavoro si compone di un massimo di n. 2 rappresentanti per ogniforma associativa iscritta al registro comunale, che svolga attività in una delle quattro aree tematiche di cui all'art 46 (sociale, sanitaria, culturale e sportiva) anche da un periodo di tempo inferiore 6 mesi.

2. Ciascun gruppo di lavoro tiene la seduta di insediamento successivamente alla seduta di insediamento dell'assemblea generale di cui all'art.50 entro 7 giorni

3. Il gruppo di lavoro provvede, nella seduta d'insediamento, all'elezione del referente, che viene fatta a scrutinio segreto. L'elezione viene effettuata a maggioranza assoluta dei votanti presenti. Se dopodue votazioni non si raggiunge la maggioranza richiesta, si procede al ballottaggio tra i due nominativi che ottengono il maggior numero di voti .l'assemblea del gruppo di lavoro elegge anche con scrutinio segreto, a maggioranza relativa, i 2 rappresentanti da proporre al sindaco che andranno a comporre il comitato di cui all'art. 52.

4. I risultati delle elezioni all'interno dei gruppi, nonché le successive eventuali surroghe, vengono verbalizzate e trasmesse al sindaco ed al presidente del comitato della consulta, ove già costituito.

Art. 52 - Il Comitato

1. Il Comitato della Consulta è composto dai Referenti di ogni gruppo di lavoro per area tematica, più due rappresentanti per ciascun gruppo di lavoro, per un totale di tre componenti per gruppo.

2. La nomina dei componenti il Comitato della Consulta viene fatta dal Sindaco su proposta dei gruppi di lavoro per area tematica. .

3. Il Comitato dura in carica per un periodo di tre anni a decorrere dal provvedimento di nomina del Sindaco.

4. Il Comitato ed ogni gruppo di lavoro per area tematica concordano con l'amministrazione comunale l'assegnazione e l'utilizzo di una sede idonea.

ART. 53 - Insediamento del Comitato

1. Il Comitato tiene la prima seduta entro trenta giorni dalla nomina.
2. La convocazione della prima seduta è fatta dal Sindaco o suo delegato, che la presiede senza diritto di voto. Presidente e del Vice Presidente.
Il Presidente provvede alla nomina del Segretario. Le relative decisioni vengono verbalizzate e trasmesse al Sindaco.
3. L'elezione del Presidente viene fatta a scrutinio segreto a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti della Consulta. Se dopo due votazioni non si raggiunge la maggioranza richiesta, si procede al ballottaggio tra i due nominativi che ottengono il maggior numero di voti. Il Presidente non può ricoprire la carica per oltre due mandati consecutivi.
4. L'elezione del Vice Presidente viene fatta a scrutinio segreto a maggioranza semplice. Se dopo due votazioni non si raggiunge la maggioranza richiesta, si procede al ballottaggio tra i due nominativi che ottengono il maggior numero di voti.
5. Il presidente ed il vice presidente appartengono preferibilmente a diversi gruppi di lavoro.
6. Il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario restano ordinariamente in carica sino allo scadere del Comitato.
6. L'associazione che faccia domanda di essere inserita nell'assemblea e nei gruppi di lavoro per area tematica già insediati deve accettare in forma scritta le rappresentanze elettive in carica.

Art. 54 - Insediamento del Comitato

1. Il Comitato tiene la prima seduta entro trenta giorni dallanomina.
2. La convocazione della prima seduta è fatta dal Sindaco o suo delegato, che la presiede senza diritto di voto. Presidente e del VicePresidente.
Il Presidente provvede alla nomina del Segretario. Le relative decisioni vengono verbalizzate e trasmesse al Sindaco.
3. L'elezione del Presidente viene fatta a scrutinio segreto a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti della Consulta. Se dopo due votazioni non si raggiunge la maggioranza richiesta, si procede al ballottaggio tra i due nominativi che ottengono il maggior numero di voti. Il Presidente ed il Vice Presidente non possono ricoprire la carica per oltre due mandaticonsecutivi.
4. L'elezione del Vice Presidente viene fatta a scrutinio segreto a maggioranza semplice. Se dopo due votazioni non si raggiunge la maggioranza richiesta, si procede al ballottaggio tra i due nominativi che ottengono il maggior numero divoti.
5. Il Presidente ed il Vice Presidente non possono appartenere alla stessa sezione dilavoro.
6. Il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario restano ordinariamente in carica sino allo scadere delComitato.
7. Le sezioni di lavoro per area tematica che si costituiscono dopo la nomina della Consulta e l'elezione del Presidente e del Vice Presidente, così come ogni altra associazione che faccia domanda di essere inserita nelle sezioni di lavoro per area tematica, devono accettare in forma scritta le rappresentanze elettive incarica.

ART. 55 - Convocazione del Comitato

1. La convocazione delle riunioni del Comitato è fatta in forma scritta, a cura del Presidente, almeno cinque giorni prima della data prevista per la seduta; e deve riportare l'ordine del giorno della riunione. La convocazione deve essere trasmessa :
 - ai membri effettivi del comitato;
 - per conoscenza al Servizio comunale di riferimento e all'assessore competente
2. Se la richiesta di convocazione proviene dal Sindaco o Presidente del Consiglio comunale d'intesa con i Capigruppo e/o con i Presidenti delle Commissioni referenti per materia, il Presidente convoca la riunione tenendo conto dei termini indicati.
3. Alla riunione del Comitato possono partecipare, se invitati, consulenti tecnici, funzionari comunali, privati cittadini, rappresentanti di associazioni anche non iscritte ecc. con finalità consultive e di apporto di conoscenze specifiche riguardo i temi oggetto della riunione.

ART. 56 - Dimissioni, surrogazione e decadenza dei componenti del Comitato e dell'assemblea

1. Ogni componente della Consulta o dell'assemblea generale può rinunciare alla carica con atto scritto, inviato rispettivamente al Presidente o al Referente, che ne informa la Consulta o l'assemblea nella prima riunione utile e lo trasmette al Sindaco.
2. I membri dell'assemblea generale o del comitato che non intervengono alle sedute per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti, con decisione dei rispettivi organi, adottata a scrutinio palese e a maggioranza semplice, previa comunicazione scritta inviata all'interessato, cui viene concesso un termine di quindici giorni per fornire elementi giustificativi.
3. E', inoltre, motivo di decadenza il venir meno delle condizioni necessarie alla nomina, quali, a titolo esemplificativo: la perdita della rappresentatività dovuta alla dimissione dalla condizione di associato, a forme esplicite di intervenuta riconsiderazione o mancanza di fiducia da parte della base elettiva, il recesso dell'associazione di appartenenza alla adesione volontaria alla Consulta, l'assunzione di cariche istituzionali incompatibili con la condizione di componente la Consulta.
4. La surrogazione viene effettuata dal sindaco ed avviene secondo gli stessi criteri di nomina. La surrogazione del presidente, del referente, dei rappresentanti nel comitato e dei componenti l'assemblea generale avviene per votazione in seno agli organi competenti, con le stesse modalità previste per l'elezione.

CAPO IV - CONSULTA ECONOMICA

Art. 57 - Istituzione

1. La Consulta economica, organismo consultivo di carattere tecnico, costituisce uno strumento di partecipazione alle iniziative che coinvolgono la sfera economica.
2. La Consulta ha lo scopo di avanzare proposte a sostegno dello sviluppo economico ed occupazionale in ambito comunale.

Art. 58 - Partecipanti

1. Alla Consulta partecipano con due rappresentanti, con parità di diritti e di obblighi, le associazioni economiche e sindacali presenti sul territorio mirandolese, tra cui, con elencazione non esaustiva:
 - Associazione Agricoltori;
 - Confederazione Nazionale dell'Artigianato (C.N.A.);
 - Confesercenti;
 - Federazione Coltivatori Diretti;
 - Federconsumatori;
 - C.G.I.L.;
 - C.I.S.L.;
 - Confartigianato - L.A.P.A.M. - L.I.C.O.M.;
 - Confederazione Italiana Agricoltori (C.I.A.);
 - Confcommercio;
 - U.I.L.;
 - Unione Generale Coltivatori;
 - Associazione Industriali;
 - A.P.I.;
 - Centrali Cooperative.
2. La nomina della Consulta viene fatta dal Sindaco su proposta di ciascuna forma associativa. In mancanza dell'indicazione dei rappresentanti entro trenta giorni dalla formale richiesta, si intende che l'associazione abbia rinunciato a tale facoltà e si procede comunque alla costituzione della Consulta.
3. I membri della Consulta non devono ricoprire la carica di consigliere comunale o di assessore del Comune di Mirandola.

Art. 59 - Invitati

1. Alle riunioni della Consulta possono partecipare, in qualità di invitati permanenti:
 - il Sindaco o suo delegato;
 - i componenti della Commissione consiliare 1° - Territorio, Ambiente e Programmazione Economica;
 - il responsabile Servizio Interventi Economici o suo delegato;
 - il dirigente del Settore diriferimento.
2. A tal fine, la convocazione delle riunioni, corredata dall'ordine del giorno, deve essere trasmessa anche agli invitati permanenti di cui al comma 1.
3. Possono altresì essere invitati alle riunioni:
 - le libere forme associative e di volontariato, iscritte al Registro di cui all'art.33 del presente regolamento, operanti in ambito economico nel territorio comunale;
 - altri soggetti economici operanti in ambito economico nel territorio comunale;
 - tecnici ed esperti nelle materie di volta in volta trattate.

Art. 60 - Durata

1. La Consulta ha una durata pari al mandato elettivo del Sindaco.
2. La Consulta tiene la prima seduta entro un mese dalla nomina e la convocazione è effettuata dal Sindaco o suo delegato, che la presiede senza diritto divoto.

Art. 61 - Presidenza

1. La Consulta provvede nel proprio ambito, nella prima seduta, all'elezione del presidente. La relativa decisione viene verbalizzata e trasmessa al Sindaco.
2. L'elezione del presidente viene fatta a scrutinio palese a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti della Consulta (se dopo due votazioni non si raggiunge la maggioranza richiesta, risulta eletto il candidato che ottiene la maggioranza relativa dei voti).
3. Il presidente resta in carica per un anno e comunque non oltre la durata della Consulta. Un'associazione non può esprimere più di un presidente nel periodo di durata della Consulta.
4. Il nuovo presidente è eletto di norma almeno un mese prima della scadenza del precedente.

Art. 62 - Sostituzione dei componenti della Consulta

1. Le associazioni di cui all'art. 58 possono sostituire in ogni momento i propri rappresentanti all'interno della Consulta. La sostituzione opera di diritto nel momento in cui la relativa comunicazione, indirizzata al Sindaco ed al presidente della Consulta, viene assunta al protocollo generale dell'ente, verificata l'assenza di cause di incompatibilità in capo ai nuovi rappresentanti.
2. Ogni componente della Consulta può rinunciare alla carica con atto scritto indirizzato al Sindaco ed al presidente della Consulta. La sostituzione viene attuata con le procedure di cui al secondo comma dell'art. 58.

Art. 63 - Convocazioni

1. Le riunioni sono convocate dal presidente periodicamente ed almeno una volta l'anno.
2. Le riunioni possono essere convocate dal presidente anche su richiesta scritta del Sindaco o del suo delegato, ovvero di almeno tre delle associazioni partecipanti indicate all'art. 58. In questi casi, la riunione deve tenersi entro trenta giorni dalla richiesta.
3. La convocazione deve essere inviata, in forma scritta, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.
4. Nella convocazione deve essere indicato l'ordine del giorno.

Art. 64 - Validità delle riunioni

1. Le riunioni sono ritenute valide a tutti gli effetti:
 - in prima convocazione, con la presenza della maggioranza delle associazioni di cui all'art. 58;
 - in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo delle associazioni di cui sopra, con arrotondamento per difetto. La seconda convocazione è fissata almeno trenta minuti dopo la prima convocazione.
2. I pareri devono essere approvati dalla maggioranza delle associazioni presenti.

Art. 65 - Adempimenti di segreteria

1. Al termine delle riunioni è redatto un verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario.
2. Tutti gli adempimenti di segreteria (verbali, convocazioni, ecc.) sono curati da personale appartenente al Servizio Interventi Economici, fatto salvo, per l'attività di verbalizzazione, l'intervento di personale di altri Servizi, qualora la specificità degli argomenti trattati lo renda opportuno.
3. Gli atti della Consulta sono pubblici e sono accessibili a chiunque. Vengono trasmessi ai capi gruppo consiliari.

Art. 66 - Norma transitoria

1. La Consulta si conforma alle disposizioni del presente regolamento entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento stesso.

CAPO V - CONSULTA COMUNALE PER LE POLITICHE ABITATIVE

Art. 67 - Istituzione della Consulta

1. E' istituita, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in attuazione delle norme statutarie in materia di forme di partecipazione popolare, la Consulta comunale per le politiche abitative.

Art. 68 - Funzioni della Consulta

1. La Consulta avanza proposte ed esprime pareri in merito alle scelte programmatiche di competenza comunale relative alle politiche abitative da attuarsi nell'ambito del territorio del Comune di Mirandola.
2. La Consulta esercita pertanto un'autonoma funzione propositiva, diretta verso i competenti organi comunali; può essere ad essa richiesto un parere preventivo, facoltativo e non vincolante, sui provvedimenti di spettanza del Consiglio e della Giunta, di carattere generale, normativo o programmatico, incidenti in questamateria.

Art. 69 - Composizione e nomina della Consulta

1. La Consulta è così composta:
 - assessore all'urbanistica;
 - assessore ai servizi sociali;
 - un dipendente addetto al Servizio Urbanistica del Comune di Mirandola, con il ruolo di consulente tecnico;
 - un dipendente addetto ai Servizi Sociali del Comune di Mirandola, con il ruolo di consulente tecnico;
 - un rappresentante per ogni ente ed associazione operante in ambito comunale nel settore dell'edilizia residenziale.
2. La presidenza è attribuita all'assessore all'Urbanistica e, in sua assenza, all'assessore ai Servizi Sociali.
3. E' cura del Servizio Urbanistica redigere ed aggiornare l'elenco degli enti ed associazioni di cui al comma 1, che vengono formalmente invitati ad indicare il proprio rappresentante in seno alla Consulta; qualora, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento di detto invito, l'ente o l'associazione non facciano pervenire l'indicazione richiesta, si intende che gli stessi abbiano rinunciato all'esercizio di tale facoltà e si procede comunque alla nomina della Consulta.
4. I componenti della Consulta non possono essere consiglieri comunali e devono godere dei diritti civili e politici; essi sono nominati dal Sindaco, tenuto conto delle indicazioni fornite dagli enti e dalle associazioni di cui al comma 1. Il Sindaco provvede alla revoca del componente in caso di assenza ingiustificata dello stesso per oltre cinque sedute consecutive della Consulta.

Art. 70 - Durata in carica dei membri della Consulta

1. I componenti della Consulta restano in carica per un periodo corrispondente a quello di permanenza in carica del Sindaco che li ha nominati, fatto salvo l'esercizio del potere di revoca di cui all'articolo 69.

Art. 71 - Dimissioni e sostituzione dei membri della Consulta

1. I membri della Consulta nominati in qualità di rappresentanti degli enti e delle associazioni di cui all'art.69 possono rinunciare alla carica, con nota formale indirizzata al Sindaco. Le dimissioni sono irrevocabili non appena assunte al protocollo generale dell'ente, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Qualora si rendano necessari sostituire un membro della

Consulta, a seguito di dimissioni, revoca od altro motivo, il Sindaco provvede ad attivare entro trenta giorni le procedure relative alla sua sostituzione, nel rispetto del precedente art. 69.

Art. 72 - Rapporti con gli organi istituzionali e con la struttura amministrativa

1. Si individua nel diritto all'informazione un elemento fondamentale per l'attività della Consulta.
2. A tal fine, vengono inviati ai membri della Consulta gli avvisi relativi alla convocazione delle sedute consiliari in cui si prevede la trattazione di argomenti concernenti le politiche abitative.
3. La Consulta può assumere tutte le iniziative che ritenga opportune per svolgere al meglio la propria funzione, in particolare sotto il profilo della conoscenza della situazione e delle problematiche abitative emergenti nel territorio comunale.
4. I dirigenti e tutti i servizi ed uffici comunali sono tenuti a prestare alla Consulta la massima collaborazione, fornendo tutte le informazioni e la documentazione richieste, nel rispetto dei limiti posti all'esercizio del diritto d'accesso e a tutela della riservatezza dei dati personali.
5. La Giunta comunale convoca annualmente la Consulta, in sede di predisposizione del bilancio di previsione, al fine di trattare le linee programmatiche concernenti le politiche abitative.

Art. 73 - Insediamento della Consulta

1. La Consulta si insedia, tramite convocazione di apposita seduta, entro trenta giorni dall'adozione, da parte del Sindaco, del provvedimento di nomina di cui all'art.69.

Art. 74 - Norme di funzionamento

1. La Consulta viene convocata a cura del presidente, con avviso da comunicare ai membri almeno cinque giorni prima, ridotti a tre in caso di urgenza, di quello fissato per la seduta, da tenersi in forma pubblica ed in relazione alla quale viene redatto sintetico verbale.
2. Il presidente è tenuto a convocare la Consulta quando ne faccia espressa richiesta almeno un terzo dei componenti, con arrotondamento per eccesso, esclusi i dipendenti comunali con funzione di consulenza tecnica; in tal caso la seduta deve svolgersi entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza.
3. La Consulta può riunirsi, qualora sussistano particolari ragioni di opportunità, in seduta aperta, in occasione della quale è consentito a tutti i presenti di intervenire sugli argomenti oggetto di discussione.
4. L'avviso di convocazione è corredato dall'ordine del giorno della seduta, che si ritiene valida ove sia presente almeno un terzo dei componenti, con arrotondamento per eccesso. La Consulta si pronuncia a maggioranza semplice e con voto palese. I componenti sono obbligati all'astensione in tutti i casi previsti per i consiglieri comunali. Al voto non partecipano i dipendenti comunali con funzione di consulenza tecnica.
5. Ai lavori della Consulta possono partecipare i capigruppo consiliari o loro delegati, senza diritto di voto. A tal fine, l'avviso di convocazione è tempestivamente trasmesso per conoscenza ai capigruppo consiliari.

Art. 75 - Sede e struttura operativa

1. La Consulta ha sede presso il Comune di Mirandola. L'attività di segreteria è garantita da un dipendente comunale. L'Amministrazione si fa carico di individuare un locale idoneo per le riunioni e si assume tutti gli oneri relativi alla spedizione della corrispondenza concernente l'attività istituzionale della Consulta.

Art. 76 - Norma transitoria

1. La Consulta si conforma alle disposizioni del presente regolamento entro tre mesi dall'entrata in vigore del regolamento stesso.

CAPO VI - COMITATI DI FRAZIONE

Art. 77 - Comitati di Frazione

1. Sono istituiti, secondo quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto comunale, i Comitati di Frazione, quali organismi di informazione e partecipazione su base territoriale che concorrono all'azione amministrativa con funzioni di proposta, consultazione e vigilanza sull'andamento dei servizi e delle attività decentrate del Comune, stimolando la partecipazione dei cittadini al governo della città ed alla vita civile, politica, sociale, culturale e amministrativa della comunità locale.

Art. 78 - Numero dei Comitati di Frazione

1. I Comitati di Frazione sono costituiti negli ambiti territoriali di:

- Cividale;
- Gavello;
- Mortizzuolo;
- Quarantoli;
- San Giacomo Roncole;
- San Martino Spino;
- Tramuschio.

2. Il Consiglio comunale può istituire Comitati di Frazione in altri ambiti territoriali a seguito della richiesta scritta di costituzione da parte di un gruppo di almeno cinquanta cittadini ivi residenti, o di almeno il 75% delle associazioni iscritte al Registro di cui all'art. 33 del presente regolamento, aventi sede o recapito nell'ambito territoriale individuato.

Art. 79 - Attribuzioni generali dei Comitati di Frazione

1. Ai Comitati di Frazione sono attribuite, relativamente agli ambiti territoriali di competenza, le seguenti funzioni:

- a. formulazione di pareri consultivi su richiesta degli organi comunali;
- b. formulazione di rilievi, raccomandazioni e proposte relative ad attività, servizi e atti del Comune riguardanti l'ambito frazionale;
- c. formulazione di pareri relativi alle proposte di modifica dello Statuto comunale e del presente regolamento degli istituti di partecipazione relativamente alle disposizioni riguardanti i Comitati di Frazione;
- d. formulazione di pareri in merito alla proposta di bilancio di previsione ed alle modifiche al piano regolatore generale, oltre che in riferimento agli atti programmatici generali, per la parte che interessa l'ambito frazionale;
- e. convocazione di incontri periodici con i residenti nella frazione per affrontare le problematiche legate alla vita sociale della frazione;
- f. organizzazione di iniziative di coinvolgimento degli abitanti della frazione e di informazione sugli atti, sui progetti e sui servizi decentrati che riguardano la frazione;
- g. formulazione, su richiesta dei competenti organi comunali, di pareri relativamente alle istanze e petizioni cui la frazione è interessata.

Art. 80 - Informazione

1. Si riconosce nel diritto all'informazione un elemento fondamentale per il corretto svolgimento dell'attività dei Comitati di Frazione.
2. Ai presidenti dei Comitati frazionali vengono inviati gli avvisi di convocazione del Consiglio comunale ed ogni atto inerente l'esercizio delle attribuzioni generali di cui all'articolo precedente.
3. Il Comitato può promuovere sondaggi, consultazioni ed ogni altra iniziativa idonea ad intrattenere un rapporto diretto con gli abitanti della frazione o dell'ambito territoriale individuato.
4. I dirigenti del Comune sono tenuti a fornire i dati e le informazioni richieste ed a prestare la massima collaborazione.

5. L'Amministrazione comunale individua, tra i dipendenti, un referente con il compito di prestare ai Comitati ogni forma di collaborazione per quanto riguarda l'utilizzo di spazi di proprietà del Comune, servizi di segreteria, spedizione postale a carico del Comune, purché concordati con un congruo anticipo e nei limiti delle disponibilità di bilancio.
6. La Giunta comunale convoca annualmente i Comitati di Frazione, congiuntamente o singolarmente, per discutere la programmazione in occasione della presentazione del bilancio.

Art. 81 - Composizione del Comitato di Frazione

1. Ogni Comitato di Frazione si compone di:
 - n. 3 rappresentanti, residenti nella frazione, dei gruppi consiliari presenti in Consiglio comunale, di cui 2 indicati dai gruppi di maggioranza e 1 indicato dai gruppi di minoranza;
 - n. 1 rappresentante per ogni associazione iscritta nel Registro di cui all'art. 33 del presente regolamento operante nella frazione, nonché per ogni forma associativa, comunque costituita, che svolga attività a favore della comunità frazionaie.

Può essere prevista la presenza di persone singole, particolarmente rappresentative, che prestino opera gratuita in attività socialmente utili, proposte al Sindaco da un gruppo di almeno trenta residenti nella frazione o nell'ambito territoriale individuato.
2. Tra i componenti del Comitato vengono individuati il presidente, il vicepresidente ed il Segretario, con le modalità indicate nel successivo art.83.
3. La nomina dei componenti del Comitato di Frazione viene effettuata dal Sindaco in base ai criteri indicati al comma 1. Qualora un'associazione non provveda ad indicare il proprio rappresentante entro trenta giorni dalla formale richiesta, si intende che la stessa abbia rinunciato a tale facoltà e si procede comunque alla costituzione del Comitato.
4. I componenti del Comitato frazionaie non devono ricoprire la carica di consigliere comunale, né quella di assessore del Comune di Mirandola.
5. Il Comitato frazionaie dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Sindaco che ha provveduto alla nomina dei suoi componenti.
6. Ogni Comitato frazionaie deve stabilire la sua sede presso la frazione o presso l'ambito territoriale individuato.

Art. 82 - Dimissioni e surrogazione dei componenti il Comitato di Frazione

1. Ogni componente del Comitato di Frazione può rinunciare alla carica con atto scritto inviato al presidente, che lo trasmette al Sindaco e ne informa il Comitato nella prima riunione utile. La surrogazione viene effettuata dal Sindaco ed avviene secondo i criteri indicati nell'articolo precedente. La sostituzione del presidente e del vicepresidente avviene per votazione in seno al Comitato, con le modalità di cui all'articolo seguente.
2. I componenti del Comitato di Frazione che non intervengono a tre sedute consecutive senza giustificato motivo sono soggetti al procedimento di decadenza, attivato a cura del presidente. Questi, fatto salvo che l'assenza sia dovuta a giustificato motivo palese, è tenuto a comunicare per iscritto l'avvio del procedimento al componente interessato, cui è riconosciuta la facoltà di motivare le assenze, nonché di fornire al presidente eventuali documenti probatori, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione stessa. Scaduto il termine, il presidente sottopone la risposta pervenuta al Comitato di Frazione, che la valuta ed adotta la propria decisione in merito alla decadenza del componente, con voto palese. In caso di mancata risposta nel termine stabilito, il componente viene dichiarato decaduto. Qualora la procedura riguardi il presidente, competente ad istruirla è il vicepresidente. In caso di pronuncia di decadenza, si procede alla surrogazione con le modalità indicate al primo comma.

Art. 83 - Insediamento del Comitato di Frazione

1. Il Comitato tiene la prima seduta entro trenta giorni dalla costituzione.

2. La convocazione della prima seduta è fatta dal Sindaco, che la presiede senza diritto di voto, anche tramite propriodelegato.
3. Il Comitato provvede nel proprio ambito, in occasione della primaseduta:
 - all'elezione del presidente e delvicepresidente;
 - alla nomina del segretario, su indicazione delpresidente.
 La relativa decisione viene verbalizzata e trasmessa al Sindaco.
4. L'elezione del presidente e del vicepresidente viene fatta a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei membri assegnati. Se dopo due votazioni non si raggiunge la maggioranza richiesta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti. Risulta eletto chi tra i due ottiene il maggior numero di votivalidi.
5. Il presidente resta in carica sino allo scadere del Comitato diFrazione.

Art. 84 - Riunioni del Comitato di Frazione

1. Il Comitato si riunisce in formapubblica:
 - su convocazione del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei membriassegnati;
 - su richiesta scritta di almeno n. 50 residenti nella frazione o nell'ambito territoriale individuato, rivolta al presidente e riportante le questioni da inserire all'ordine delgiorno;
 - su richiesta del Sindaco, per l'esame di questioni riguardanti il territorio della frazione o dell'ambito territorialeindividuato.
2. Di ogni riunione viene redatto dal segretario un verbale che deve contenere i nomi dei presenti, riportare i temi oggetto della discussione, gli eventuali pareri espressi, con i voti riportati, ed il resoconto sintetico della discussione. Il verbale deve essere firmato dal presidente e dal segretario.
Copia del verbale deve essere trasmessa al Sindaco, al coordinatore dei Comitati frazionali ed esposta all'albo pretorio comunale. La riunione è da ritenersi valida ad ogni effetto con la presenza della maggioranza dei membri assegnati.
3. In caso di assenza del presidente e del segretario, le rispettive funzioni sono svolte dal vicepresidente e dal più giovane tra i componentipresenti.

Art. 85 - Convocazione

1. La convocazione delle riunioni del Comitato è effettuata dal presidente in forma scritta almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione; l'invito deve riportare l'ordine del giorno della riunione. Nei casi di urgenza, il termine può essere ridotto a tregiorni.
2. Se la richiesta di convocazione proviene da almeno un terzo dei membri assegnati, dal Sindaco o da almeno n. 50 cittadini residenti nella frazione o nell'ambito territoriale individuato, il presidente deve convocare la riunione entro quindici giorni dalla presentazione dellarichiesta.
3. Alle riunioni del Comitato possono partecipare, se invitati, esperti, tecnici e funzionari comunali e, ove invitati o qualora lo richiedano, i consiglieri comunali, gli assessori ed il Sindaco. A tal fine, la convocazione della riunione deve essere tempestivamente trasmessa al Sindaco ed ai capigruppo consiliari.

Art. 86 - Coordinamento dei Comitati di Frazione

1. I presidenti dei singoli Comitati frazionali fanno parte del Consiglio di Presidenza dei Comitati frazionali, che nomina al proprio interno un coordinatore.
Il Consiglio di Presidenza ha il compito di svolgere ogni attività che valorizzi il ruolo dei singoli Comitati frazionali e di coordinare le loro azioni.

Art. 87 - Norma transitoria

1. I Comitati di Frazione si conformano alle disposizioni del presente regolamento entro tre mesi dall'entrata in vigore del regolamento stesso.

TITOLO V - GLI STRANIERI E LA VITA PUBBLICA LOCALE

CAPO I - FORME DI PARTECIPAZIONE

Art. 88 - Principi generali

1. L'azione amministrativa è improntata al rispetto ed alla tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza e dell'integrazione, nel rispetto delle altrui identità culturali e delle tradizioni locali e nazionali.
2. A tal fine, il presente regolamento disciplina le forme di partecipazione degli stranieri e degli apolidi alla vita pubblica locale, così da renderli parte attiva e consapevole della comunità cittadina, nell'ottica di un fattivo concorso di tutti i residenti al raggiungimento del benecomune.

Art. 89 - Ambito soggettivo di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano ai cittadini degli Stati appartenenti all'Unione Europea, a tutti gli altri stranieri ed agli apolidi residenti nel Comune e in regola con la normativa vigente in materia di soggiorno.

Art. 90 - Istituti applicabili

1. Gli stranieri e gli apolidi hanno il diritto di presentare istanze e petizioni, oltre a proposte di deliberazione che riguardino questioni di interesse della comunità straniera; hanno altresì il diritto di prender parte alle associazioni iscritte al Registro di cui all'art.33.

CAPO II - ISTITUZIONE ED ELEZIONE DELLA CONSULTA DEGLI STRANIERI E DEGLI APOLIDI

Art. 91 - Destinatari

1. E' istituita la Consulta degli stranieri e degli apolidi quale organismo di raccordo tra l'Amministrazione comunale e la comunità straniera presente a Mirandola, al fine di manifestare le problematiche, le proposte e le esigenze scaturenti dalla comunità stessa.
2. Le disposizioni del presente Capo si applicano agli stranieri non appartenenti all'Unione Europea ed agli apolidi, in possesso, alla data di svolgimento delle operazioni elettorali, dei seguenti requisiti di elettorato attivo e passivo:
 - a. cittadinanza di un paese straniero extra-UE o "status" d'apolide. Non è elettore chi è in possesso della doppia cittadinanza (italiana o di Stato comunitario e extra-UE);
 - b. possesso di un regolare titolo di soggiorno valido o in corso di rinnovo;
 - c. compimento dei 18 anni d'età;
 - d. iscrizione all'anagrafe del Comune di Mirandola, da almeno un anno;
 - e. non essere incorsi in una delle cause escludenti la capacità elettorale previste dalle norme del T.U. approvato con D.P.R. 20.03.1967, n. 223 e successive modificazioni, in quanto applicabili.
3. La perdita di uno dei requisiti di cui al comma precedente da parte dell'eletto comporta la sua decadenza dalla carica nella Consulta.
4. Entro il quarantesimo giorno antecedente la data delle elezioni, il Sindaco pubblica all'albo pretorio del Comune l'elenco, debitamente aggiornato, dei cittadini extra-UE e degli apolidi aventi diritto al voto, distinto per maschi e femmine e suddiviso per aree geografiche, così come definite nel successivo art.95.
5. Agli elettori viene consegnato il certificato elettorale. Gli aventi diritto che non abbiano ricevuto il certificato possono richiederlo all'Ufficio Elettorale del Comune, ove restano depositati quelli non consegnati.

Art. 92 - Responsabilità del procedimento

1. Il Sindaco nomina un responsabile del procedimento, con il compito di presidiare l'intera procedura, curare la tutela della riservatezza, garantire la non identificazione del voto, relazionare su eventuali reclami e trasmettergli le risultanze della consultazione.
2. Il Sindaco decide su tutte le controversie insorte nello svolgimento della procedura elettorale, fissa i luoghi delle sezioni elettorali, accerta la regolarità delle candidature e proclama gli eletti.
3. I cittadini stranieri extra-UE e gli apolidi residenti a Mirandola possono ricorrere al Sindaco contro qualsiasi iscrizione, cancellazione, diniego di iscrizione ed omissione entro sette giorni dalla data di affissione all'albo comunale dell'elenco degli elettori di cui al comma 4 dell'articolo precedente.
4. I candidati possono altresì ricorrere al Sindaco, entro tre giorni dall'avvenuta comunicazione, contro il provvedimento di non ammissione della candidatura.
5. I ricorsi vanno presentati presso il protocollo generale del Comune.
6. A fronte di tali ricorsi, il Sindaco rende formale risposta all'interessato entro cinque giorni dalla data in cui il ricorso è stato presentato.
7. Tutti gli atti relativi alla procedura elettorale sono redatti in lingua italiana.

Art. 93 - Presentazione delle liste elettorali

1. L'elezione dei membri della Consulta avviene sulla base di liste elettorali.
2. La presentazione della lista deve essere fatta alla Segreteria Generale del Comune da due sottoscrittori della lista stessa.
3. All'atto della presentazione della lista viene rilasciata apposita ricevuta.
4. Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore ai due terzi, con arrotondamento per eccesso, e non superiore al numero dei rappresentanti da eleggere, in riferimento alla specifica area geografica.
5. Ogni lista di candidati deve essere sottoscritta da almeno 15 e da non più di 50 persone aventi i requisiti di cui all'art. 91. Ogni elettore può sottoscrivere una sola lista.
6. La lista dei candidati deve essere presentata su appositi moduli predisposti dal Comune, riportanti il simbolo e la relativa descrizione, la dichiarazione di presentazione, l'elenco dei candidati (cognome e nome) con a fianco di ciascuno il numero progressivo. Per ogni candidato devono essere altresì indicati il luogo, la data di nascita e la nazionalità in caratteri latini e nei caratteri della lingua del Paese di provenienza del candidato, qualora diversi da quelli italiani.
7. Sono riportate, in appositi spazi, le firme dei sottoscrittori con indicati cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, il numero del documento di identità, nonché la certificazione relativa alla iscrizione nelle liste elettorali.
8. In calce al modulo viene riportata l'autenticazione delle firme e l'attestazione relativa alla iscrizione nelle liste elettorali.
9. A corredo della lista dei candidati devono essere allegati:
 - dichiarazioni autenticate dell'accettazione della candidatura;
 - certificati attestanti che i candidati sono residenti nel Comune di Mirandola ed in possesso dei requisiti di elettorato attivo;
 - fotocopia del titolo di soggiorno;
 - modello del contrassegno della lista, in tre copie.
10. I sottoscrittori devono presentarsi presso i luoghi indicati, entro il termine fissato per il deposito delle candidature, per apporre la firma in calce alla lista prescelta. L'autenticazione delle firme viene effettuata dai dipendenti comunali appositamente delegati. A tal fine, i due sottoscrittori devono presentare apposita istanza al protocollo dell'ente, corredata dall'elenco dei candidati, una volta pubblicato l'elenco di cui al comma 4 dell'art. 91.
11. Le candidature devono essere presentate alla Segreteria Generale del Comune durante le ore di ufficio, a partire dal trentesimo giorno antecedente la data della votazione ed entro le ore 18 del ventisettesimo giorno antecedente quello della votazione.
12. Il Sindaco, sentito il responsabile del procedimento, ne accerta la regolarità entro tre giorni dalla scadenza del termine per la presentazione e procede al sorteggio per l'assegnazione del numero progressivo a ciascuna delle liste ammesse.

13. I nominativi dei candidati sono resi noti con manifesto da affiggere all'albo pretorio comunale ed in altri luoghi pubblici entro il 15° giorno precedente e a quello della votazione.

Art. 94 - Indizione delle elezioni

1. Il Sindaco indice le elezioni entro il sessantesimo giorno antecedente la data del loro svolgimento e ne dà avviso agli elettori con manifesto da pubblicarsi all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, indicando il giorno, l'ubicazione e gli orari di apertura dei seggi.
2. Il Comune provvede a pubblicizzare, nelle forme ritenute più opportune:
 - a. l'iniziativa nel suo complesso, i termini e le modalità di presentazione delle candidature;
 - b. le liste dei candidati, le modalità di voto e il giorno di svolgimento delle elezioni.
3. Ogni elettore riceve presso la sua residenza il certificato elettorale e la spiegazione circa le modalità del voto in italiano, oltre che nelle principali lingue dell'area geografica di riferimento..

Art. 95 - Sistema elettorale

1. I membri della Consulta sono eletti ciascuno in rappresentanza dei residenti stranieri extra-UE provenienti dalle seguenti aree geografiche:
 - Europa extracomunitaria ed apolidi
 - Africa
 - America
 - Asia ed Oceania.
2. La Consulta è formata da n. 15 componenti. Ad ogni area geografica è attribuito un numero di rappresentanti proporzionale al numero di residenti appartenenti alla medesima area geografica, così come risulta dall'elenco di cui all'art. 91, comma 4. Nella ripartizione dei rappresentanti si tiene conto dei resti più alti, e comunque, per essere rappresentata in Consulta, occorre che l'area geografica conti almeno 50 residenti.
3. Qualora per un'area vengano presentate più liste, la suddivisione dei rappresentanti tra le liste avviene secondo un criterio proporzionale, utilizzando il sistema vigente a livello nazionale per questa forma elettorale, fino alla concorrenza del numero di rappresentanti attribuito alla rispettiva area geografica. Nell'ambito di ogni lista, risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze.
4. Qualora per un'area venga presentata una sola lista, sono eletti i candidati che risultano maggiormente votati fino alla concorrenza del numero di rappresentanti attribuiti alla rispettiva area geografica.
5. Qualora non venga presentata alcuna lista, l'area geografica non ottiene rappresentanti nella Consulta; la rappresentanza è parziale se l'unica lista presentata riporta un numero di candidati inferiore a quello dei rappresentanti attribuiti all'area geografica. Nelle ipotesi contemplate nel presente comma, i rappresentanti non eletti per l'area geografica vengono ridistribuiti, secondo un criterio proporzionale, tra le altre aree geografiche, tenendo conto dei resti più alti.

Art. 96 - Sostituzione di componenti

1. Quando un membro decade per dimissioni, decesso, trasferimento di residenza in altro Comune, acquisto della cittadinanza italiana o perdita dei requisiti previsti dall'art. 91, comma 2, viene sostituito dal primo non eletto della stessa lista.
2. Qualora la lista risulti esaurita, viene sostituito dal candidato non eletto che ha riportato il maggior numero di voti tra le liste della stessa area geografica.
3. Se non esiste altro candidato della stessa area geografica, il posto reso disponibile viene assegnato al candidato non eletto più votato tra tutte le altre liste presentate.
4. A parità di voti, viene accordata la preferenza al candidato residente nel Comune di Mirandola da più lungo tempo, con riferimento all'ultimo periodo di residenza.

Art. 97 - Svolgimento delle operazioni elettorali

1. Le operazioni di voto per l'elezione dei membri della Consulta si svolgono nell'arco di un solo giorno, di domenica, dalle ore 9 alle ore 20. Lo scrutinio inizia subito dopo la chiusura della votazione e prosegue ininterrottamente sino alla sua conclusione. La consultazione non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.
2. Gli elettori sono assegnati alle sezioni elettorali individuate con provvedimento sindacale. L'ufficio elettorale di sezione è composto da:
 - n. 1 presidente;
 - n. 4 scrutatori di cui uno assume le funzioni di vicepresidente ed un altro, a scelta del presidente, quello di segretario verbalizzante.
3. Per la validità delle operazioni è sufficiente che si trovino sempre presenti almeno 3 membri dell'ufficio, tra cui il presidente o il vicepresidente.
4. La nomina del presidente e degli scrutatori è effettuata dal Sindaco, che provvede a sceglierli fra gli italiani e stranieri residenti nel Comune.
5. Nelle sezioni elettorali sono ammessi i rappresentanti di lista, in numero non superiore ad uno per ogni lista.
6. Alle ore 7 del giorno della votazione sono consegnati al presidente diseggiati:
 - il bollo del Comune;
 - l'elenco degli elettori iscritti nella sezione;
 - il pacco delle schede di votazione;
 - tre copie del manifesto recante le candidature, da affiggere nella sala delle votazioni;
 - l'elenco degli scrutatori;
 - le urne e quant'altro occorre per la votazione (cassette, cabine, matite copiative, cancelleria, ecc.).
7. Subito dopo la consegna del materiale, il presidente determina il numero delle schede di votazione da autenticare sulla base del numero degli elettori iscritti nell'elenco e procede alla loro autenticazione, che consta di due distinte operazioni:
 - la firma dello scrutatore
 - l'apposizione del timbro del Comune.
8. L'elettore all'atto del voto deve presentare il certificato elettorale, un titolo di soggiorno valido o in corso di rinnovo e un documento d'identità valido in base alla normativa vigente per le elezioni nazionali.
9. Al momento della consegna della scheda, l'elettore appone la sua firma sull'apposito tabulato in corrispondenza del nome e lo scrutatore annota gli estremi del documento d'identità.
10. Nella scheda di votazione deve essere indicato il cognome, il nome e la cittadinanza di ciascun candidato. Il cognome ed il nome del candidato devono essere indicati nel doppio alfabeto, qualora ciò risulti dalla presentazione della candidatura. I candidati vengono raggruppati in base alla lista di appartenenza, contrassegnata dal relativo simbolo.
11. L'elettore può votare per un solo candidato.
12. Il voto si esprime tracciando con la matita copiativa un segno sul nominativo del candidato prescelto. Per quanto riguarda le schede ed i voti nulli, si osservano le disposizioni vigenti per le consultazioni elettorali nazionali.
13. L'esito della consultazione e la nomina dei componenti della Consulta sono sanciti con provvedimento del Sindaco, da adottarsi entro quindici giorni dallo svolgimento della consultazione stessa, previa verifica della sua regolarità formale da parte del Segretario Generale.
14. Contro il provvedimento del Sindaco, gli interessati possono presentare ricorso entro cinque giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio dell'ente. Il Sindaco decide definitivamente entro dieci giorni dalla presentazione del ricorso, acquisito il parere del Segretario Generale.

CAPO III - ATTRIBUZIONI E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA

Art. 98 - Attribuzioni della Consulta

1. I membri della Consulta durano in carica per un periodo corrispondente al mandato del Sindaco e, comunque, continuano ad esercitare le funzioni loro assegnate sino alla nomina dei nuovi componenti. Le procedure per l'elezione della nuova Consulta devono essere attivate dal Sindaco entro nove mesi dall'inizio del suo mandato.
2. Alla Consulta sono attribuite in particolare le seguenti funzioni:
 - espressione di pareri consultivi su richiesta degli organismi comunali;
 - formulazione di osservazioni, rilievi e proposte in merito a questioni riguardanti la comunità straniera;
 - formulazione di pareri in merito alle modifiche dello Statuto comunale e del regolamento degli istituti di partecipazione, relativamente alle forme di coinvolgimento degli stranieri e degli apolidi nella vita pubblica locale;
 - convocazione di incontri periodici con gli appartenenti alla comunità straniera;
 - promozione di iniziative tese al coinvolgimento degli appartenenti alla comunità straniera nella vita sociale, culturale e civile della città.
3. La Giunta comunale convoca annualmente la Consulta per discutere la programmazione in materia di politiche per la comunità straniera, in occasione della presentazione del bilancio di previsione.
4. La Consulta può ottenere dagli uffici comunali le informazioni ed i documenti necessari all'espletamento delle funzioni attribuite.

Art. 99 - Insediamento della Consulta

1. La Consulta degli stranieri tiene la prima seduta entro trenta giorni dalla nomina.
2. La convocazione della prima seduta è fatta dal Sindaco o suo delegato, che la presiede senza diritto di voto.
3. La Consulta provvede nel proprio ambito, durante la prima seduta, alla elezione del presidente e del vicepresidente.
Il presidente nomina nell'ambito della Consulta il segretario.
4. La relativa decisione viene verbalizzata e trasmessa al Sindaco.
5. L'elezione del presidente e del vicepresidente, che non possono appartenere alla stessa area geografica, viene fatta a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei componenti (se dopo due votazioni non si raggiunge la maggioranza richiesta si procede al ballottaggio tra i due candidati che ottengono il maggior numero di voti). La surrogazione del presidente e del vicepresidente avviene per votazione in seno alla Consulta, secondo le medesime modalità.
6. Il presidente ed il vicepresidente restano in carica sino allo scadere della Consulta.

Art. 100 - Riunioni della Consulta

1. La Consulta si riunisce:
 - per determinazione del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti;
 - dietro richiesta scritta proveniente da almeno 50 stranieri e apolidi residenti nel Comune, rivolta al presidente e riportante le questioni all'ordine del giorno;
 - su richiesta del Sindaco, per l'esame di problemi di interesse per la comunità straniera.
2. Di ogni riunione viene redatto dal segretario un verbale in lingua italiana che deve contenere i nomi dei presenti, riportare i temi oggetto della discussione, gli eventuali pareri deliberati con i voti riportati ed il resoconto sintetico della discussione. Il verbale deve essere firmato dal presidente e dal segretario. Copia del verbale deve essere trasmessa al Sindaco.
La riunione è da ritenersi valida ad ogni effetto con la presenza della maggioranza dei componenti.
3. In caso di assenza del presidente, le relative funzioni sono svolte dal vicepresidente.

Art. 101 - Convocazione della Consulta

1. La convocazione delle riunioni della Consulta è fatta in forma scritta almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione; l'invito deve riportare l'ordine del giorno della riunione.

2. Se la richiesta di convocazione proviene dal Sindaco, da almeno un terzo dei componenti o da almeno 50 stranieri, il presidente ha quindici giorni di tempo per la convocazione della riunione.
3. Alla riunione della Consulta possono partecipare, qualora invitati, esperti, tecnici e funzionari comunali e, qualora lo richiedano, i consiglieri, gli assessori ed il Sindaco, con funzione consultiva.

Art. 102 - Norma di prima applicazione

1. In sede di prima applicazione, le procedure per l'istituzione della Consulta degli stranieri sono attivate entro nove mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.